SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 5

4 Ottobre 1968

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores: Per il rispetto delle leggi e dei diritti sindacali da parte della direzione della « Acciaieria e ferriera di Sarezzo » (Brescia) (202) (risp. Bosco, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . . . *Pag.* 147

ABENANTE (BERTOLI, PAPA, FERMARIELLO): Illegale comportamento degli esportatori ortofrutticoli di Torre Annunziata nei confronti delle lavoratrici (170) (risp. Bosco, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 147

ANTONICELLI (BENEDETTI, FILIPPA): Provvedimenti da adottare per impedire la cessazione dell'attività della società « Capamianto » di Torino (287) (risp. Andreotti, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 148

BALBO: Proposte del Parlamento europeo relative a regolamenti sui prezzi dello zucchero, dei suini e del saccarosio (338) (risp. Sedati, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 149

Pareri del Parlamento europeo relativi al regime delle zone franche e alla politica agricola nel settore dello zucchero (339) (risp. Sedati, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 150

Pareri approvati dal Parlamento europeo relativi all'organizzazione dei mercati nel settore dei cereali (340) (risp. Sedati, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . 150

BALBO (VERONESI): Risoluzione relativa ad un regolamento sulla fabbricazione e commercio del burro (341) (risp. Sedati, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . 151

BENEDETTI (MORANINO, SECCHIA): Provvedimenti da adottare in relazione alla prossima scadenza della convenzione di affitto del cotonificio « Valle di Susa » (148) (risp. Andreotti, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) . . *Pag.* 151

BRUSASCA: Notizie relative allo stabilimento per la produzione della FIAT 124, versione sovietica, che sta sorgendo in Russia (440) (risp. Oliva, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 153

CALEFFI: Dimissioni di Giorgio Strehler dal posto di condirettore del Piccolo Teatro di Milano (361) (risp. Magrì, *Ministro del turismo e dello spettacolo*) 155

CAROLI: Concorso per un posto di primario radiologo presso l'Ospedale Galliera di Genova (245) (risp. Zelioli Lanzini, *Ministro della sanità*) 155

Raccomandazione relativa all'allevamento industriale (251) (risp. Sedati, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 156

Risoluzione relativa al bilancio suppletivo delle Comunità europee per il 1968 (355) (risp. Santero, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 156

CHIARIELLO: Procedura seguita dagli uffici delle imposte indirette per il pagamento dei pubblici ufficiali incaricati della notificazione dei provvedimenti (427) (risp. (Ferrari-Aggradi, *Ministro delle finanze*) . . 157

CHIAROMONTE: Provvedimenti da adottare a favore dei mezzadri di Sant'Andrea, comune di Atella (Potenza) colpiti da avversità atmosferiche (58); Provvedimenti da adottare a favore dei contadini di Filiano (Potenza) danneggiati da avversità atmosferiche (60) (risp. Sedati, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . 157, 158

DE MARZI: Utilizzazione del formaggio grana ammassato attraverso l'AIMA (18) (risp. Sedati, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 159

DI PRISCO: Intervento del comandante dei carabinieri al Teatro romano di Verona (365) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) *Pag.* 159

FUSI: Posizione di aperta discriminazione assunta nei confronti della cooperazione agricola toscana (78) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . 160

GERMANO': Immissione nei ruoli della scuola media dei professori abilitati che insegnano presso istituti di secondo grado (68) (risp. SCAGLIA, *Ministro della pubblica istruzione*) 161

IANNELLI: Provvedimenti da adottare a favore delle piccole aziende agrarie della provincia di Avellino danneggiate da avversità atmosferiche (162) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 163

LI VIGNI (RAIA): Accordo tra Italia e Stati Uniti in merito al traffico aereo (415) (risp. OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 164

MACCARRONE Antonino: Coltivazione del sale e delle acque salse nel bacino minerario Doccini di Pomarance, da parte della società Larderello (235) (risp. ANDREOTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 165

MAGNO: Malcontento delle famiglie della zona di riforma Torre di Lama per mancanza di servizi essenziali (181) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 165

MAMMUCARI (COMPAGNONI): Tutela dei lavoratori italiani in Germania, a seguito dell'entrata in vigore delle leggi di emergenza (89) (risp. OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 167

Situazione amministrativa dell'azienda agraria « Tenuta di Tor Mancina » (Roma) (90) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 168

MASCIALE: Incendio della « Cartiera Mediterranea » di Barletta (430) (risp. BO, *Ministro delle partecipazioni statali*) 169

MURMURA: Provvedimenti da adottare a favore dell'agrumicoltura calabrese (120) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 170

Perchè gli enti locali vengano alleviati dal pagamento delle tasse sulle anticipazioni straordinarie di tesoreria (225) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro delle finanze*) . . . 171

PERRINO: Per un razionale imboschimento delle zone turistiche più notevoli della provincia di Brindisi (17) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . 171

RICCI: Provvedimenti da adottare a favore degli agricoltori della provincia di Benevento colpiti da avversità atmosferiche (72) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . . *Pag.* 172

ROBBA (VERONESI): Risoluzione relativa alla ratifica di un primo elenco di convenzioni stipulate nel quadro di organizzazioni internazionali (308) (risp. BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 173

ROMANO: Sollecita liquidazione della integrazione dei prezzi agli olivicoltori di Salerno (94) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 174

TORTORA: Chiusura di alcuni stabilimenti da parte della « Eridania Zuccheri » con particolare riferimento a quelli della provincia di Ferrara (186) (risp. ANDREOTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 174

VERONESI: Risoluzione relativa alle disposizioni finanziarie concernenti il brevetto sportivo europeo (290) (risp. MAGRÌ, *Ministro del turismo e dello spettacolo*) . . . 175

VERONESI (BALBO): Risoluzione relativa alla costante diminuzione della fauna selvaggia (322) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 176

Risoluzione relativa agli uccelli rari in via di estinzione (323) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 176

Risoluzione relativa ai risultati della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (327) (risp. RUSSO, *Ministro del commercio con l'estero*) 177

Parere del Parlamento europeo in materia di finanziamento della politica agricola comune (342) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 178

Pareri del Parlamento europeo relativi all'importazione di cereali da foraggio e di cereali panificabili (353) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . 178

VERONESI (MASSOBRIO): Godimento di una ridotta tariffa postale concesso al Segretario politico della DC durante la campagna elettorale (92) (risp. DE LUCA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 180

VERONESI (PREMOLI, CHIARIELLO): Trivellazioni effettuate nell'alto Adriatico per ricerca di idrocarburi (106) (risp. ANDREOTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 180

VIGNOLO: Porto d'armi per fucili da caccia (374) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 181

ZUCCALA': Metodo antidemocratico imposto dal sindaco di Solbiate Olona al funzionamento del Consiglio comunale (156) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) . . . 181

ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza della situazione di illibertà, di violazione dei diritti sindacali e di sciopero, delle leggi e dei contratti esistente nella « Acciaieria e ferriera di Sarezzo » (Brescia), situazione che può essere così sintetizzata:

organici di reparto e di squadra talmente ristretti che moltissimi lavoratori, dopo il normale orario di 8 ore, vengono « comandati » per turni supplementari di 4-5 ore (mentre 145 lavoratori precedentemente occupati attendono la riassunzione);

riduzione punitiva dei guadagni di cottimo (da 130 a 50 lire orarie) ai lavoratori del reparto acciaieria che hanno rifiutato il doppio turno;

attribuzione di qualifiche e retribuzioni inadeguate alle mansioni assegnate;

assegnazione di operai invalidi a mansioni pericolose per la loro incolumità fisica e per quella dei compagni di lavoro;

opposizione alla elezione della Commissione interna;

abbandono della fabbrica da parte della direzione in seguito allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali e rifiuto di qualsiasi trattativa (anche indetta dall'Ufficio provinciale del lavoro);

2) quale intervento ritiene di dover fare per garantire ai lavoratori il rispetto delle leggi esistenti, dei diritti sindacali e del diritto di sciopero. (I. s. - 202)

RISPOSTA. — Dai primi accertamenti esperiti dall'Ispettorato del lavoro di Brescia è risultato che la ditta « Acciaieria e Ferriera » di Sarezzo Val Trompia (già Ferriera Bosio), occupata dai lavoratori dipendenti dal 1° luglio 1968, ha regolarmente operato le trattenute e versato i contributi sulle retribuzioni corrisposte al personale dipendente.

Parimenti regolari sono risultate le registrazioni effettuate nel libro paga.

Comunque, il predetto Organo ispettivo porterà a termine i definitivi accertamenti sui predetti e sugli altri punti indicati dalla signoria vostra onorevole, non appena cessata l'occupazione dell'azienda.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BOSCO

28 settembre 1968

ABENANTE, BERTOLI, PAPA, FERMARIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere come intende stroncare gli illegalismi che da anni gli esportatori di prodotti ortofrutticoli di Torre Annunziata impongono alle lavoratrici costrette a subire la violazione delle norme sul collocamento e sull'orario di lavoro e delle altre leggi di tutela dei lavoratori ed a percepire paghe enormemente inferiori a quelle sancite dai contratti di lavoro.

In considerazione del fatto che tale situazione dura da anni, gli interroganti chiedono che il Ministro adotti i provvedimenti necessari per una costante ed efficace vigilanza che non sia più limitata ad un saltuario e formale addebito delle infrazioni riscontrate senza alcun ulteriore controllo, indispensabile per imporre il rispetto delle leggi a questi imprenditori.

Gli interroganti sottolineano, infine, la necessità che l'avviamento al lavoro di queste lavoratrici sia assicurato dagli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale stroncando così la libera ed illegale scelta che attualmente effettuano gli imprenditori. (I. s. - 170).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti all'uopo esperiti è risultato che nel comune di Torre Annunziata operano circa una diecina di ditte esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

Dette aziende svolgono soprattutto operazioni di selezione, incassettamento ed esportazione dei prodotti, con attività a carattere stagionale (da gennaio a luglio e da ottobre a dicembre) con punte massime nei mesi di maggio e giugno, occupando nei periodi di maggiore attività dalle 350 alle 400 unità lavorative.

Il competente Ispettorato del lavoro, il quale svolge assidua vigilanza sulle imprese in questione, ha presentato denuncia alla competente autorità giudiziaria, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, ed ha elevato diverse contravvenzioni per inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di prospetto paga e di impiego di minori.

Il predetto Organo ispettivo ha accertato poi che l'orario di lavoro è contenuto nei limiti massimi stabiliti dalla legge e che solo eccezionalmente — nei casi cioè in cui i prodotti ortofrutticoli arrivano al magazzino nelle ore pomeridiane — esso subisce prolungamenti non superiori, comunque, alle 2 ore al giorno.

Per quanto concerne la entità delle paghe percepite dai lavoratori interessati, si assicura che sono in corso ulteriori, più approfonditi accertamenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BOSCO

28 settembre 1968

ANTONICELLI, BENEDETTI, FILIPPA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali misure intendano adottare in seguito alla decisione della società « Capamianto » di Torino di cessare ogni attività con conseguente licenziamento dell'intero personale.

Gli interroganti, considerando che il settore manifatturiero amiantifero è in costante espansione produttiva, come prova il fatto che alla stessa « Capamianto » di Torino si sono sempre effettuate numerose ore straordinarie, anche nelle ultime settimane, chiedono di conoscere se siano fondate le voci di processi in atto di concentrazione e di riorganizzazione del settore ad opera di gruppi privati, e — se ciò fosse confermato — cosa intendano fare i Ministri competenti per evitare che tale processo abbia luogo senza alcun controllo ed intervento pubblico, col risultato di accollare sui lavoratori occupati nel settore amiantifero le pesanti conseguenze di questa ristrutturazione.

Gli interroganti chiedono ai Ministri se non ravvisino l'opportunità e l'urgenza di promuovere un incontro tra i rappresentanti dei lavoratori, le autorità locali e la parte padronale con lo scopo di fare luce sulla situazione effettiva della società « Capamianto » di Torino, e di giungere alle soluzioni idonee ad impedire la cessazione dell'attività dell'azienda, ad assicurare l'occupazione ai lavoratori minacciati di licenziamento, a ricercare le forme idonee per difenderne i diritti salariali e di anzianità in caso di temporanea sospensione dell'attività produttiva, e di adottare le misure necessarie a garantire la continuità dell'occupazione e le provvidenze assistenziali per quei lavoratori che per l'effetto nocivo della lavorazione dell'amianto sono affetti dalla grave malattia dell'asbestosi. (I. s. - 287)

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Dagli accertamenti effettuati è risultato che la società « Capamianto » di Torino è stata sciolta con delibera assembleare del 18 luglio 1968, per sopravvenute difficoltà finanziarie.

Alla cessazione dell'attività dell'azienda hanno fatto seguito la nomina del liquidatore e il licenziamento, con decorrenza dal 31 dello stesso mese, di tutti i lavoratori dipendenti.

L'Unione industriali di Torino, con lettera del 31 luglio 1968 ha comunicato alle associazioni sindacali CGIL, CISL e UIL di essere disposta ad un incontro, da tenersi entro il termine di due-tre mesi, allo scopo di riesaminare la possibilità di corrispondere ai lavoratori licenziati un premio extra-contrattuale nell'ambito delle disponibilità finanziarie che potrebbero emergere dall'attività liquidatoria.

L'Ufficio provinciale del lavoro di Torino, dal canto suo, sta svolgendo ogni opportuno intervento per un immediato collocamento delle maestranze licenziate.

Al riguardo si fa presente che numerosi lavoratori già della « Capamianto » sono stati assunti — ed altri lo saranno a breve scadenza — da parte di aziende locali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ANDREOTTI

25 settembre 1968

BALBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per richiamare la sua attenzione sui pareri espressi dal Parlamento europeo, durante la seduta del 18 giugno 1968, relativamente alla:

proposta di un regolamento relativo alla fissazione derogatoria dei prezzi di entrata per lo zucchero per il periodo dal 1° luglio 1968 al 31 maggio 1969;

proposta di un regolamento che fissa il prezzo di base e la qualità tipo per i suini macellati per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1968;

proposta di un regolamento relativo al trattamento del saccarosio destinato all'alimentazione umana.

In particolare, per conoscere se non intenda sostenere, in sede di Consiglio dei ministri comunitario, il punto di vista espresso dal Parlamento europeo. (I. s. - 338)

RISPOSTA. — La proposta di un regolamento relativo alla fissazione derogatoria dei prezzi di entrata per lo zucchero, per il periodo 1° luglio 1968-31 maggio 1969, prevede un aumento del prezzo di entrata di 0,15 unità di conto al quintale, per lo zucchero bianco, e di 0,125 unità di conto al quintale, per lo zucchero greggio.

Tale aumento sarebbe volto ad assicurare una preferenza agli zuccheri provenienti dagli Stati africani e Malgascio associati e dai Paesi e territori d'oltre mare e, nello stesso tempo, a rinsaldare la protezione dello zucchero comunitario instaurato col regime dei prelievi.

Al riguardo, il Ministero, premesso che per le offerte di zucchero delle suddette provenienze la Commissione della CEE valuta un prezzo cif particolare, circa il triplo di quello dei Paesi terzi, per cui già notevole appare l'agevolazione proposta, ritiene che la quantità totale di cui è prevista l'importazione da quegli Stati, Paesi e territori (quintali 160.000), non richieda l'esigenza di un inasprimento generale della protezione comunitaria.

Infatti, nessuna perturbazione potrebbe derivare al mercato interno dal volume di quelle eventuale importazioni, essendo il prezzo di entrata, di cui al regolamento CEE n. 432/68 del 9 aprile 1968, calcolato sulla base del prezzo indicativo della zona più eccedentaria della Comunità (Francia del Nord) e maggiorato delle spese di trasporto fino alle zone di consumo più lontane (Sicilia). Ciò soprattutto, perchè la Comunità è eccedentaria di zucchero e, conseguentemente, il prezzo interno potrà attestarsi piuttosto sul livello del prezzo d'intervento che su quello del prezzo indicativo.

Pertanto, il Ministero è dell'avviso che non sia l'aumento del prezzo di entrata lo strumento necessario per l'agevolazione da accordare agli Stati africani e Malgascio associati e ai Paesi e territori d'oltremare, essendo sufficiente una congrua diminuzione del prelievo.

Per quanto riguarda il prezzo di base da attribuire ai suini macellati della qualità tipo, per il periodo 1° luglio-31 ottobre 1968, il punto di vista espresso dal Parlamento europeo è stato pienamente accolto dal Consiglio dei ministri dell'agricoltura della CEE, che, nella riunione del 28 giugno 1968, ha approvato un regolamento che fissa tale prezzo di base a 73,50 unità di conto, per il periodo 1-31 luglio 1968, e a 75 unità di conto, per il periodo 1° agosto-31 ottobre 1968.

Per quel che concerne, infine, la proposta di regolamento sul trattamento del saccarosio destinato all'alimentazione umana, il Ministero, tenuto conto delle prescrizioni e dei divieti contenuti, necessarie le prime per l'armonizzazione del tenore residuale dell'anidride solforosa nello zucchero, e conformi i secondi alla legislazione italiana per quanto riguarda le sostanze coloranti, condi-

vide il parere espresso dal Parlamento europeo, anche per il controllo dell'applicazione delle norme.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

1° ottobre 1968

BALBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per richiamare la sua attenzione su alcuni pareri espressi dal Parlamento europeo, nella seduta del 18 giugno 1968, relativamente alla:

proposta per una direttiva riguardante l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative al regime delle zone franche;

proposta di un regolamento delle disposizioni complementari relative al finanziamento della politica agricola comune nel settore dello zucchero.

Per conoscere altresì se non intenda sostenere, in sede di Consiglio dei ministri comunitario, il punto di vista espresso dal Parlamento europeo. (I. s. - 339)

RISPOSTA. — La Commissione della CEE ha effettivamente presentato una proposta concernente il regime comunitario delle zone franche. Su tale proposta, però, si sono svolte ampie discussioni terminate senza alcun esito positivo, per cui la stessa Commissione si è riservata di presentare nuove proposte in materia.

Per quanto concerne, invece, la proposta di regolamento contenente disposizioni complementari relative al finanziamento della politica agricola comune nel settore dello zucchero, il Parlamento europeo ha riproposto i problemi generali di politica finanziaria, soprattutto per quanto attiene alle risorse proprie della Comunità, al controllo democratico e al rafforzamento dei poteri del Parlamento stesso. In ordine all'aspetto tecnico del finanziamento, è necessario osservare che gli articoli 8 e 27 del regolamento 1009/67 del 18 dicembre 1967 prevedono, come è noto, due particolari forme di entrata, in relazione alle particolarità delle organizzazioni dei mercati nel settore dello zucchero.

L'articolo 8 instaura un sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio, che, nella sostanza, rappresenta una cassa di conguaglio comunitaria, dove affluiscono i versamenti che i produttori di zucchero sono tenuti ad effettuare per ogni quintale di prodotto venduto e su cui gravano i rimborsi disposti per coprire gli oneri di magazzinaggio relativi allo scaglionamento delle vendite nel tempo.

L'articolo 27 impone una speciale tassazione a carico dei produttori per le quantità prodotte oltre la quota di base, ma nei limiti della quota massima (135 per cento di quella di base).

Le entrate derivanti dall'applicazione dei suddetti articoli non trovano, quindi, riscontro nelle regolamentazioni adottate per altri prodotti.

La loro assimilazione ai prelievi è prevista nella citata proposta di regolamento solo in considerazione del fatto che, allo stato attuale, la Comunità non dispone di risorse proprie.

Prescindendo, pertanto, dalle questioni di politica generale sollevate dal Parlamento europeo nell'esprimere il parere su tale proposta, sulle quali il Ministero non può, ovviamente, pronunciarsi automaticamente, il Ministero medesimo ritiene che, date le caratteristiche specifiche delle due entrate su richiamate, debbano essere adottate misure adeguate affinchè le stesse affluiscano alla Comunità nella loro interezza.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

1° ottobre 1968

BALBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per richiamare la sua attenzione sui pareri approvati dal Parlamento europeo, nella seduta del 16 maggio 1968, sulla proposta di un regolamento che modifichi il regolamento n. 120/67 CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento della restituzione fissata in anticipo e le misure speciali previste per l'Italia.

Per sapere altresì se non intenda sostenere, in sede di Consiglio dei ministri comunitario, il punto di vista espresso dal Parlamento europeo. (I. s. - 340)

RISPOSTA. — La proposta di regolamento di modifica delle norme comunitarie relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali è stata già approvata dal Consiglio dei ministri della CEE.

Come è noto, infatti, il relativo regolamento n. 643/68/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1968, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 122 del 30 maggio 1968.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

1° ottobre 1968

BALBO, VERONESI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per richiamare la sua attenzione sulla Risoluzione approvata dal Parlamento europeo, nella seduta del 4 luglio 1968, recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo alla fabbricazione ed alla immissione in commercio del burro.

E, soprattutto, per sapere se non intenda sostenere, in sede di Consiglio dei ministri comunitario, il punto di vista espresso dal Parlamento europeo. (I. s. - 341)

RISPOSTA. — Il Ministero è dell'avviso che le osservazioni e le proposte di modifica, in merito allo schema di regolamento concernente la fabbricazione e la commercializzazione del burro, formulate dal Parlamento europeo nella seduta del 4 luglio 1968, possano senz'altro essere condivise.

Il Ministero ritiene, anzi, di dover proporre ulteriori modifiche al testo del progetto di cui trattasi, relativamente all'età del burro per il quale può essere consentita la miscelazione con altri burri della stessa qualità (articolo 3, paragrafo 26), nonchè al peso delle diverse confezioni (articolo 8, paragrafo 4).

Tale punto di vista sarà sostenuto dalla delegazione italiana in sede di esame del progetto stesso, che si prevede avverrà nel prossimo mese di settembre.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

1° ottobre 1968

BENEDETTI, MORANINO, SECCHIA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere quali iniziative intendono assumere in relazione al fatto che la convenzione d'affitto del cotonificio « Valle di Susa » (Torino) scadrà alla data del 31 dicembre del 1968.

Nei tre anni in cui la società ETI ha gestito con contratto d'affitto il cotonificio, ha attuato un massiccio piano di riduzione della mano d'opera con oltre 3.000 licenziamenti, soprattutto tra quei lavoratori e lavoratrici che avevano animato la lotta per salvare l'azienda dalle conseguenze fallimentari della gestione facente capo alla famiglia Riva.

La società ETI ha fondato la riorganizzazione dell'attività produttiva sulla intensificazione oltre i limiti di tollerabilità dello sfruttamento dei lavoratori dipendenti, mediante l'intensificazione dei ritmi di lavoro, l'assegnazione di macchinari in soprannumero a singoli lavoratori e mediante un regime di bassi salari imposto con ogni mezzo di intimidazione e di pressione nell'intento di arrestare sul nascere qualsiasi spinta rivendicativa e di riorganizzazione del movimento sindacale. Tale intollerabile regime interno ha provocato una estrema fluttuazione della mano d'opera, tale che si sono verificati numerosi casi di autolicenziamento.

È con tali precedenti che la società ETI ha chiesto al presidente del tribunale di acquistare la proprietà dell'azienda con una offerta che appare irrisoria ai fini finanziari e priva di qualsiasi concreta garanzia per l'occupazione e per il rispetto dei diritti dei lavoratori occupati.

Gli interroganti, considerando:

1) che gli stabilimenti industriali del cotonificio rappresentano una entità economica e produttiva di grande importanza per la economia delle zone interessate, nonchè per l'economia nazionale;

2) che le proposte avanzate dalla ETI, qualora fossero accolte, rappresenterebbero un danno gravissimo per i lavoratori dipendenti, per quelli — già dipendenti del cotonificio — che attendono di riscuotere crediti spesso ingenti a titolo di liquidazione, per lo Stato e per gli istituti previdenziali, creditori di tributi e di contributi non corrisposti dal cotonificio per l'ammontare di alcuni miliardi,

chiedono ai Ministri interrogati se non ravvisino la improrogabile necessità di dare mandato alle partecipazioni statali di concorrere all'acquisto del cotonificio con propria consistente offerta presso il tribunale incaricato di procedere alla conclusione della gestione fallimentare, attuando il voto che raccolse consensi pressochè unanimi da parte del Consiglio provinciale di Torino, di Consigli comunali dei paesi interessati, di Consigli di valle e dei lavoratori, evitando che di fronte al tribunale concorra la sola società ETI con le sue irrisorie proposte e consentendo alle Partecipazioni statali di acquisire, con una industria di così elevato rilievo, un ruolo determinante nella riorganizzazione della intera industria tessile italiana. (I. s. - 148)

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e per i Ministri delle partecipazioni statali e del bilancio e della programmazione economica.

Com'è noto, la società ETI (Esercizi tessili italiani) ha preso a suo tempo in affitto, con scadenza alla fine del corrente anno, 10 dei 13 stabilimenti del cotonificio Valle Susa dichiarato fallito il 5 ottobre 1965 dal Tribunale di Milano.

Detto affitto ha permesso la gestione della azienda e, per conseguenza, il mantenimento nel posto di lavoro di circa l'80 per cento dei lavoratori già licenziati dal cotonificio Valle Susa.

Per quanto concerne l'occupazione della manodopera dagli accertamenti effettuati tramite il Ministero del lavoro è risultato che gli operai in forza alla ETI alla data del 30 giugno 1968 erano 4.688 contro le 6.030 unità occupate presso il cotonificio alla data del 1° gennaio 1966 (esclusi i tre stabilimenti di Bussoleno, Pianezza e Trecati non affittati alla ETI). È risultato altresì, che all'inizio della gestione ETI si sono dimessi o non si sono presentati, per motivi diversi, 1.084 ex operai del fallito cotonificio Valle Susa.

Per quanto attiene al trattamento normativo e salariale, è stato accertato che la società ETI, ha sempre applicato la vigente contrattazione collettiva del settore e che, inoltre, a seguito di accordo aziendale del 16 luglio 1966 ha concesso un premio extra contrattuale orario di lire 16 ai lavoratori qualificati, di lire 14 ai manovali specializzati e di lire 10 a tutti gli altri, nonchè un premio « una tantum », per il 1967, di lire 21.000.

La ETI ha infine effettuato oltre mille passaggi di categoria ed ha corrisposto premi di merito ad oltre 500 dipendenti.

Circa la richiesta delle onorevoli signorie vostre di intervento da parte delle Partecipazioni statali, si fa presente che l'IRI e gli altri enti dipendenti da detto Ministero non possono prendere in considerazione quanto prospettato avendo impegnato le proprie risorse finanziarie nell'attuazione dei programmi approvati dal Parlamento e in corso di realizzazione.

Oltre a ciò occorre considerare che le indicazioni di politica economica generale adottate dagli organi della programmazione economica hanno costretto, ormai da tempo, le Partecipazioni statali a procedere ad una serie di operazioni volte a selezionare ed ordinare, secondo linee di intervento organico, le molteplici attività di cui lo Stato aveva assunto il controllo.

Conseguentemente il tornare ad una politica di operazioni di mero « salvataggio » costituirebbe, per le Partecipazioni statali, l'inizio di un processo a ritroso, rispetto all'attuale linea evolutiva, grazie alla quale esse hanno acquisito un notevole grado di efficienza e rispettato le condizioni di econo-

micità prescritte dal legislatore e più volte confermate dal Parlamento.

Premesso quanto sopra, si assicura tuttavia che questo Ministero, la cui azione è stata sempre improntata alla migliore tutela del settore dei tessili in genere e degli interessi delle maestranze che vi sono occupate seguirà attentamente gli sviluppo della situazione per gli stabilimenti in parola pronto ad assecondare, nei limiti consentiti, ogni eventuale favorevole iniziativa che dovesse concretarsi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ANDREOTTI

25 settembre 1968

BRUSASCA. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per sapere quali altre sono le imprese nazionali che collaborano, con l'impresa capo-gruppo FIAT, nell'impianto dello stabilimento per la produzione in versione sovietica dell'auto « FIAT 124 » che sta sorgendo in Russia, a Togliattigrad, e quali sono rispettivamente:

a) il numero complessivo dei lavoratori addetti in Italia e in Russia per le prestazioni date da ciascuna di esse imprese al Governo sovietico;

b) il controvalore in lire italiane di queste prestazioni. (I. s. - 440)

RISPOSTA. — Rispondo, anche a nome del Ministro del commercio con l'estero.

Le imprese nazionali direttamente interessate nelle forniture per la realizzazione dello stabilimento in Togliattigrad, per la produzione in versione sovietica dell'autovettura FIAT 124, sono più di 140, rispetto alle quali la FIAT ha assunto la funzione di coordinatrice dell'intera operazione. Tra le principali si citano le seguenti:

Innocenti	Milano
Triulzi S.p.A.	Novate
Pianelli Traversa s.n.c.	Rivoli
Mecfond S.p.A.	Napoli
Favretti Off. Meccaniche	Pino Torinese
Novarese	Bologna
SAIMP S.p.A.	Padova
Olpi	Segrate
Comp. Ital. Tubi Metallici Flessibili S.p.A.	Torino
Di Palo	Torino
Emanuel Presse S.p.A.	Torino
P.A.M.A.	Verona
T.C.S.	Novate
CIMAT	Torino
Fiulm-Landriani Hiross Denco	S. Angelo di Piove (Padova)
FATA	Torino
Metalldue	Genova
Microtecnica	Torino
Rambaudi	Rivoli
FICEP	Milano
Philips	Milano
Crescenzi	Torino
Roto Finish	Giussano
SASS	Torino
Berardi	Brescia

Galdabini	Gallarate
Canavese Giovanni	Crema
DEA	Torino
Boldrini	Milano
SICMAT	Pianezza
SACE	Bergamo
Zocca	Como
Ocifel Colubra	Torino
Pogliano	Torino
Rejna	Milano
Morando	Torino
Musso	Torino
Lindberg	Corsico - Milano
Humbert	Collegno - Torino
Pangborn Europe	Caronno Pertusella - Varese
SFEAT	Novate Milanese
AT 2	Zingonia di Ciserano - Bergamo
CERFER	Torino
Star Aeromeccanica Europe S.p.A.	Torino
Olivotto	Torino
Leeds Northrup Italiana	Bresso - Milano
COMASS	Torino
Giustina	Torino
Sampitensili	Bologna
Petrazzini	Torino
Rigoli - FIME	Milano
Fritz Hansberg	Modena
Atlas Copco Italia	Cininello Balsamo - Milano
Lanza Angelo	Torino
Adamoli	Sesto S. Giovanni - Milano
Benelli	Firenze
Tuninetto	Torino
Fenwick	Milano
Colongo	Beinasco - Torino
GSG	Torino
TEA	Torino
Paini Morini Amadori	Verona
Mascheroni	Legnano
Olivetti	Milano
Verniciatura Industriale	Novegro - Milano
General Electric	Milano
Eaton Elpa	Casale Monferrato - Alessandria
Daldi Matteucci	Milano
Minganti	Bologna
Riello	Minerbe - Verona
Vagnone Boeri	Torino
SFEAT	Novate - Milano

Circa il numero complessivo dei lavoratori italiani addetti alla realizzazione dello stabilimento suddetto può essere stimato in circa 15.500 unità impegnate per un periodo di due anni e mezzo, (1968, 1969 e parte del 1970).

È da tenere presente che, oltre alle forniture specifiche dello stabilimento automobilistico progettato dalla FIAT, sono in corso trattative da parte dei competenti enti sovietici con altre importanti ditte italiane per la conclusione di vari contratti di collaborazione industriale e di fornitura di macchinari per stabilimenti collegati alla produzione automobilistica (pneumatici, materie plastiche, accessori vari).

Accordi sono stati già conclusi con la Pirelli, mentre sono in corso trattative con Montedison, Borletti, Eaton Livia, Carello ed Amp).

Per quanto concerne, infine, la previsione dell'ammontare delle forniture e delle prestazioni italiane, destinate allo stabilimento di Togliattigrad, è di circa 200 miliardi di lire.

Tale importo può essere considerato ripartito tra la società FIAT e le altre imprese italiane nella seguente proporzione:

FIAT: 40 per cento (di cui 28 per cento per materiali FIAT e 12 per cento per materiali di sub fornitori italiani della FIAT);

altre ditte italiane: 60 per cento.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
OLIVA

24 settembre 1968

CALEFFI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Considerato il non lieve pregiudizio che viene arrecato al « Piccolo Teatro » della città di Milano dall'abbandono dal suo posto di condirettore e di regista di Giorgio Strehler, la cui opera artistica, in collaborazione con Paolo Grassi, ha dato lustro per un ventennio all'istituto milanese e al teatro italiano, in patria e all'estero, chiede se il Governo abbia in qualche modo agito per evitare le dimissioni di Strehler e che cosa intenda fare per assicurare al « Piccolo Teatro » di Milano, di prestigio mondiale, un sostegno morale e materiale per il futuro. (I. s. - 361)

RISPOSTA. — Si premette che il Ministero del turismo e dello spettacolo ha sempre sostenuto il Piccolo Teatro e, fin dalla sua istituzione, lo ha aiutato moralmente e finanziariamente, così da consentirgli quello sviluppo e quel consolidamento strutturale che sono alla base dei successi raccolti in Italia e all'estero.

La recente decisione di Giorgio Strehler di lasciare il « Piccolo » alla cui affermazione ha contribuito in maniera determinante con il suo prestigioso appoggio, non può collegarsi a motivi di insoddisfazione verso gli organi ministeriali che, invece, a conoscenza del proponimento che andava maturando il regista, sono riusciti a ritardarlo, ma non ad impedirlo.

Trattasi, d'altra parte, di una determinazione personale che, come ha dichiarato lo stesso Strehler, mira a fargli acquistare una autonomia decisionale per tentare in proprio, come effettivamente si accinge a fare, nuove esperienze teatrali.

Il Ministero, comunque, non mancherà anche per l'avvenire di assicurare al Piccolo Teatro un adeguato appoggio morale e finanziario per consentire all'istituzione di continuare la sua attività con i migliori risultati possibili.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
MAGRÌ

27 settembre 1968

CAROLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere perchè all'ospedale « Galliera » di Genova non si è ancora dato corso alle operazioni di effettuazione del concorso al posto di primario radiologo, bandito il 23 agosto e chiuso il 22 settembre 1967, nonostante le disposizioni di legge che impongono la sollecita regolarizzazione delle situazioni di supplenza. (I. s. - 245)

RISPOSTA. — A seguito dell'interessamento di questa Amministrazione, l'ospedale

Galliera di Genova, in attuazione di quanto previsto dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni, sta procedendo a bandire i concorsi relativi all'inquadramento nel ruolo organico dei propri sanitari.

Pertanto il concorso al posto di primario-radiologo, di cui all'interrogazione, sarà espletato quanto prima.

Il Ministro della sanità
ZELIOLI LANZINI

28 settembre 1968

CAROLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere l'opinione sua e del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 514, relativa ai problemi posti dall'allevamento industriale, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di gennaio 1968 — su proposta della Commissione dell'agricoltura (Doc. 2317) — ed in particolare per sapere se non intenda chiedere al collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso al suo rappresentante permanente in detto Comitato.

L'interrogante chiede altresì in quali modi e forme il Ministro intenda modificare e adattare le direttive, gli orientamenti e le iniziative del proprio Dicastero alle richieste formulate nella citata. Raccomandazione che tale Dicastero direttamente concerne. (I. s. - 251)

RISPOSTA. — Il problema dell'allevamento intensivo a carattere industriale (*l'elevage sans sol* della Raccomandazione 514), è da tempo allo studio del Ministero.

Per quanto riguarda l'allevamento avicolo, che costituisce uno dei settori più importanti dell'allevamento industriale, allo scopo di assumere elementi attuali per il nostro Paese, è in corso un'accurata indagine, volta a rilevare l'entità e l'importanza dell'allevamento intensivo ed i suoi rapporti con l'azienda agricola.

Pur riconoscendo l'importanza dell'allevamento *sans sol* agli effetti del rifornimento dei prodotti zootecnici e il suo favorevole influsso sulla bilancia commerciale del nostro Paese, non si può negare la necessità di tutelare adeguatamente le categorie agricole.

Detta tutela però, ad avviso del Ministero, non sta tanto nel porre limiti all'allevamento *sans sol,* ma nel favorire l'inserimento dei metodi di produzione industriale nelle aziende agricole.

Ciò potrà avvenire, nella massima parte dei casi, come del resto è detto nella stessa Raccomandazione 514, solo attraverso la costituzione di solide organizzazioni a carattere cooperativo che, abbracciando possibilmente l'intero ciclo di produzione, siano in grado di provvedere anche alla commercializzazione dei prodotti.

Circa l'uso di antibiotici e di ormoni e la igienicità dei prodotti in genere, si ritiene che una ben adeguata legislazione sanitaria possa mettere del tutto al sicuro il consumatore; per quanto riguarda gli ormoni, si rammenta che da tempo nel nostro Paese ne è stato vietato l'uso in zootecnia. Pertanto il problema richiede un esame molto approfondito da parte di tutti i Ministeri interessati (Agricoltura, Sanità, Finanze, eccetera) per cui appare prematura ogni presa di posizione nei riguardi della Raccomandazione 514.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

1° ottobre 1968

CAROLI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per richiamare la loro attenzione sulla Risoluzione approvata dal Parlamento europeo, nella sua seduta del 5 luglio 1968, relativa al progetto di bilancio suppletivo n. 1 delle Comunità europee per l'esercizio 1968; e per sapere se non intendano sostenere, in sede di Consiglio dei ministri comunitario, il punto di vista espresso dal Parlamento europeo. (I. s. - 355)

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministero delle finanze, per prevalente competenza.

Sulla base del parere formulato dal Parlamento europeo, richiamato con la citata interrogazione, il Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, nella sessione del 20 luglio ultimo scorso, ha approvato definitivamente il bilancio suppletivo delle Comunità per l'esercizio 1968, presentato dalla Commissione per ristrutturare la Direzione generale dell'agricoltura, nel quale, come è noto, è previsto l'inquadramento nel grado A1, a titolo personale, di un funzionario di grado A2 e la creazione di un nuovo posto A2.

Poichè, in sede di esame del progetto di bilancio per l'esercizio 1969, dovranno essere riesaminate le altre domande di nuovi impieghi presentate dalla suddetta Commissione, tenendo conto anche degli ulteriori studi in corso da parte della Commissione stessa tendenti ad attuare il massimo riordinamento possibile dei suoi servizi, in conseguenza della fusione degli Esecutivi comunitari, si assicura che, da parte dei rappresentanti italiani sarà posta la massima attenzione ai dibattiti anche in relazione ai punti di vista espressi dal Parlamento europeo.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
SANTERO

27 settembre 1968

CHIARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per conoscere con quale procedura amministrativa e con quali fondi a loro disposizione gli Uffici delle imposte indirette dovrebbero pagare le spese ed i diritti dovuti ai pubblici ufficiali incaricati della notificazione dei provvedimenti dell'Amministrazione (accertamenti di valore, ingiunzioni, eccetera).

Sembra, infatti, che, in mancanza di apposite somministrazioni, tali spese ed emolumenti siano versati agli aventi diritto soltanto se e quando (talvolta dopo molti anni) l'ufficio riesca ad incassarli dai contribuenti, con la conseguenza che, qualora la pretesa tributaria abbia carattere suppletivo oppure risulti infondata e nulla sia dovuto dall'intimato, gli uffici sono indotti ad imporre ugualmente a quest'ultimo il pagamento delle spese della molestia arrecatagli, per non lasciare l'ufficiale notificatore privo del rimborso spese e degli emolumenti spettantigli.

L'argomento ha già formato oggetto dell'interrogazione n. 6983 presentata al Senato il 15 novembre 1967, rimasta senza risposta. (I. s. - 427)

RISPOSTA. — Si risponde per delega ricevuta dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Ai sensi dell'articolo 109 delle istruzioni per la contabilità demaniale 7 aprile 1888, le spese per la notificazione degli atti coattivi emessi dagli uffici del registro per il recupero dei crediti erariali, sono anticipate dagli uffici stessi ai messi notificatori con i fondi della riscossione.

Nessuna norma è contenuta invece nell'ordinamento vigente, per la disciplina delle spese di notifica degli avvisi di accertamento o di liquidazione delle imposte sui trasferimenti della ricchezza e di ogni altra entrata di competenza degli uffici predetti.

Tale problema, che non è sfuggito all'attenzione degli organi responsabili, è stato posto allo studio da qualche tempo, al fine di pervenire ad una soluzione adeguata che consenta di eliminare l'inconveniente cortesemente segnalato dalla signoria vostra onorevole.

Il Ministro delle finanze
FERRARI-AGGRADI

23 settembre 1968

CHIAROMONTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi per venire incontro alle richieste dei fittavoli e dei mezzadri della località Sant'Andrea del comune di Atella, in provincia di Potenza, gravemente danneggiati nelle loro colture prima da una prolungata siccità e poi dal nubifragio del 17 giugno 1968.

L'interrogante fa rilevare l'opportunità:

a) che il Demanio forestale rinunzi alla riscossione dei fitti e dei debiti dei contadini;

b) che ci sia un'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e contributi;

c) che siano erogati contributi per le trasformazioni colturali;

d) che siano istituiti corsi di qualificazione e di istruzione professionale per i giovani. (I. s. - 58)

CHIAROMONTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i provvedimenti che intende prendere per venire incontro ai contadini di Filiano (Potenza) gravemente danneggiati dalla prolungata siccità.

L'interrogante rileva, in particolare, l'opportunità:

a) che i fittavoli siano esentati dal pagamento degli affitti;

b) che siano sospesi i pagamenti dei contributi di bonifica;

c) che si provveda alla esenzione dal pagamento delle imposte e delle tasse;

d) che siano concessi congrui contributi per consentire ai contadini di lavorare e di trasformare le colture. (I. s. - 60)

RISPOSTA. — Per assicurare la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dall'eccezionale siccità dell'inverno 1967 e della primavera-estate 1968, il Ministero ha ritenuto di dover assumere una iniziativa di carattere legislativo. Infatti, il fenomeno della siccità — che, specie in talune regioni dell'Italia meridionale, ha carattere ricorrente, ha assunto, nel periodo ricordato, una tale intensità ed una così ampia estensione territoriale da presentare quell'eccezionalità e gravità che, in altri eventi meteorici, hanno giustificato particolari provvidenze.

Come è noto, il Parlamento ha corrisposto alle proposte del Governo ed all'aspettativa dei produttori agricoli, con la massima tempestività, tanto che il provvedimento è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 1968 come legge dello Stato (legge 29 luglio 1968, n. 857).

Il Ministero ha immediatamente diramato ai propri uffici periferici, agli enti di sviluppo ed agli istituti ed enti esercenti il credito agrario le opportune istruzioni per l'attuazione delle provvidenze.

Le agevolazioni sono dirette in primo luogo a consentire alle aziende danneggiate la provvista dei capitali necessari all'esercizio aziendale ed al pagamento delle rate di prestito e di mutuo, essendo mancata, con la produzione aziendale, la possibilità di acquisire gli ordinari mezzi di autofinanziamento.

A questo scopo è prevista la concessione di prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni ed i compartecipanti.

La legge prevede, poi, specifiche provvidenze per la difesa del patrimonio zootecnico, che si articolano in due distinti interventi:

— la concessione, con preferenza ai coltivatori diretti ed alle loro cooperative, di prestiti ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, con ammortamento quinquennale, al tasso di particolare favore dello 0,50 per cento, per l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi e per ogni altra occorrenza relativa all'allevamento.

L'ammortamento dei prestiti fa carico agli operatori agricoli solo per il 60 per cento della somma ricevuta, essendo il restante 40 per cento a carico del fondo di rotazione, di cui alla predetta legge.

Con disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri si è provveduto a reintegrare il fondo stesso delle quote che non riaffluiscono in conseguenza dell'abbuono concesso agli operatori:

— La cessione, con l'intervento degli enti di sviluppo, ai conduttori di aziende agricole colpite dalla siccità, di cereali destinati ad uso zootecnico al prezzo agevolato di lire 3.500 al quintale, onde far fronte alle esigenze di allevamento del bestiame, escluso quello di bassa corte, per un periodo non superiore a nove mesi, assicurando così la saldatura con le nuove produzioni primaverili di foraggere.

Il Ministero, esperite le indagini tempestivamente disposte, ha provveduto in questi giorni alle delimitazioni territoriali previste dalla legge per la concessione di queste due ultime provvidenze, per modo che i benefici recati dalla legge n. 857 siano integralmente operativi, dato che per i prestiti — non soggetti a delimitazioni territoriali — le disposizioni emanate sono già in attuazione.

Si aggiunge che l'intero territorio della provincia di Potenza è stato anche compreso fra le zone delimitate con decreto del 26 luglio 1968 emesso da questo Ministero di concerto con quello del tesoro in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della concessione della proroga fino a 24 mesi della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto della siccità, nonchè delle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dicembre 1967-luglio 1968.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

1° ottobre 1968

DE MARZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non intenda far chiarire con urgenza come sarà utilizzato il formaggio grana ammassato attraverso l'AIMA per tonificare il mercato, in quanto questa incertezza, in pratica, non ha fatto realizzare quei benefici generali che si attendevano dal provvedimento stesso. Sarebbe soprattutto necessario chiarire che il prodotto verrà indirizzato verso utilizzi soprattutto di commercio estero. (I. s. - 18)

RISPOSTA. — L'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ha ripetutamente smentito, sui giornali nazionali economici e quelli provinciali della zona di produzione del formaggio grana, le voci dell'immissione nel mercato interno del prodotto acquistato.

Si può assicurare che, per ora, non si prevede alcuna vendita, mentre continua la ricerca di collocamento del prodotto per la esportazione verso Paesi non aderenti alla CEE.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

1° ottobre 1968

DI PRISCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali sono le ragioni che hanno spinto il comandante dei carabinieri in servizio presso il Teatro Romano di Verona ad intervenire nei confronti di un gruppo di spettatori, i quali, alla rappresentazione teatrale del « Titus Andronicus », avevano intavolato una libera discussione con il regista del dramma circa la non rispondenza dell'impostazione originaria recitativa a quella che invece stava svolgendosi. Tale discussione non turbava affatto la rappresentazione stessa, anzi contribuiva a far chiarire gli elementi di una pretestuosa forma di censura, operata a mezzo di pressioni autorevoli, verso la quale gli stessi attori reagivano con una forma particolare di recitazione proprio per sottolineare questo assurdo intervento estraneo e per la quale appunto alcuni spettatori chiedevano gli opportuni chiarimenti. E proprio per questo fatto il regista stesso si offriva per dare tutte le opportune delucidazioni.

Questo rapporto democratico tra spettatori, regia e attori veniva interpretato dal comandante sul posto dei carabinieri, con una visione chiusa e acritica delle cose, come turbativa della rappresentazione e pertanto lo stesso si affannava a chiedere le generalità agli spettatori e agli stessi attori, suscitando prima un senso di rivolta e poi di ilarità pressochè generale. (I. s. - 365)

RISPOSTA. — Nel ciclo degli spettacoli promossi dall'« Estate teatrale veronese », la sera del 24 luglio scorso veniva eseguita nel Teatro romano di Verona la replica dell'opera « Titus Andronicus » di Shakespeare.

Tale seconda rappresentazione doveva risultare variata, rispetto alla precedente, in

due scene, avendo la direzione del locale ente teatrale rilevato che le stesse avevano suscitato perplessità nel pubblico, per eccessivo realismo.

Gli attori, giunti a tali scene, in segno di protesta, si limitavano, però, a declamarne il testo, provocando stupore nella maggior parte del pubblico ignaro dei fatti che avevano preceduto la rappresentazione.

La protesta degli attori dava quindi occasione ad una ventina di spettatori di inscenare una clamorosa manifestazione, con grida ed invettive contro il sindaco di Verona — il quale ricopre anche la carica di presidente dell'ente teatrale — nonchè contro la locale Amministrazione comunale ed il Governo.

Al fine di prevenire più gravi incidenti e di far riprendere lo spettacolo interrotto, la forza pubblica presente interveniva per svolgere opera di persuasione.

Terminata la rappresentazione, mentre il pubblico sfollava, i dimostranti si riunivano sul proscenio, iniziando un'animata discussione con lo stesso regista e con gli attori.

Tenuto conto dell'eccessivo potrarsi della riunione e della minaccia avanzata da qualche elemento di procedere all'occupazione del teatro, la forza pubblica, tramite il personale di servizio dell'ente, invitava i presenti ad abbandonare il teatro stesso.

La discussione riprendeva tuttavia, sempre più animata, all'esterno del teatro, nella locale piazzetta Martiri della Libertà, e qui, in considerazione dell'ora tarda e della necessità di evitare il manifesto turbamento alla quiete pubblica, un ufficiale dei carabinieri, dopo ripetuti inviti a moderare il tono della voce, si vedeva costretto a procedere all'identificazione di otto giovani.

Solo a seguito di tale misura, i convenuti si decidevano ad allontanarsi.

In ordine a tale episodio, essendosi riscontratti gli estremi della contravvenzione prevista dall'articolo 659 del codice penale, è stato riferito all'autorità giudiziaria.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

25 settembre 1968

FUSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza della posizione di aperta discriminazione assunta verso la cooperazione agricola toscana in ordine alle richieste di finanziamento sul secondo Piano verde.

Infatti, delle numerose domande inoltrate e regolarmente corredate da tutti i documenti richiesti, per un importo complessivo di lire 946.027.108, interessanti il settore viticolo ed olivicolo per la costruzione di cantine e frantoi sociali, ne è stata accettata una sola per un importo di lire 60 milioni.

Tutte le richieste della cooperazione avevano ottenuto il parere interamente positivo degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; quest'ultimo, invece, non ha tenuto alcun conto di tali pareri respingendo le domande senza serie motivazioni giustificative, mentre ha concesso finanziamenti per lire 650 milioni ad altri richiedenti che non possedevano certamente i requisiti per ottenere un trattamento preferenziale.

L'interrogante desidera conoscere i motivi che hanno portato il Ministero ad assumere tale atteggiamento discriminatorio, in aperto contrasto con le ricorrenti affermazioni di voler favorire lo sviluppo delle forme associative e cooperative tra i produttori agricoli, e se non ritiene che tale atto, oltre a mortificare l'iniziativa e la volontà dei piccoli produttori agricoli della Toscana, non incoraggi ulteriormente ogni forma di sfruttamento e di speculazione nelle campagne. (I. s. - 78)

RISPOSTA. — Si ha motivo di ritenere che la signoria vostra onorevole abbia inteso riferirsi alle determinazioni prese dal Ministero nel maggio scorso ai fini della formulazione di un programma d'intervento, per la realizzazione di impianti collettivi di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, in applicazione dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Al riguardo, si precisa che le richieste di finanziamento prese in considerazione, per la Toscana, ammontavano a n. 12, per investimenti globali preventivati di lire 1.741 milioni, di cui n. 6, per 1.283 milioni di lire,

riguardavano impianti enologici; n. 5, per lire 417 milioni, impianti oleari, e una, per lire 40 milioni circa, uno stabilimento ortofrutticolo.

Sulla base degli elementi acquisiti in ordine alle singole iniziative proposte e avuto riguardo ai criteri di applicazione della norma, sono state ritenute meritevoli di essere incluse nel programma di intervento n. 7 iniziative, per una spesa complessiva preventivata di lire 652 milioni, così distinte per settore produttivo: n. 3 stabilimenti enologici per lire 416 milioni, n. 3 impianti oleari per lire 196 milioni, un impianto ortofrutticolo per 40 milioni circa.

In merito all'asserita mancanza dei prescritti requisiti da parte delle iniziative ammesse ai benefici finanziari, c'è da precisare che il giudizio dell'Amministrazione si basa sull'accertamento di tutti i presupposti di ordine economico, tecnico e finanziario, sull'esame delle proposte avuto riguardo alla situazione settoriale e territoriale, sulla valutazione di ogni elemento specifico e generale concernente le possibilità di positivo inserimento degli impianti stessi nella preesistente rete delle strutture di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonchè le prospettive del loro sviluppo.

Per quanto concerne le cinque iniziative non incluse nel programma d'intervento, si premette che esse riguardano tre impianti enologici e due oleifici e che la determinazione ad esse relativa è stata assunta in conformità dei descritti obbiettivi criteri di valutazione. In particolare, è stato rilevato che una delle richieste concernenti gli impianti oleari (Oleificio cooperativo di Montalbano-Pistoia) riguarda lavori di ampliamento e potenziamento di un oleificio, ropportati ad una potenzialità lavorativa notevolmente eccedente i possibili conferimenti di prodotto, e l'altra (Oleificio in Tavarnelle Val di Pesa) oltre a prevedere una spesa eccessivamente onerosa, non ha assicurati gli impegni di conferimento del prodotto che ne garantiscano una economica gestione.

Le iniziative riguardanti il settore enologico presentano carenze di vario genere, come la mancanza di una consolidata base associativa nel caso del consorzio tra cantine sociali del Chianti (tra le 10 cooperative aderenti solo 2 cantine sociali sono in atto funzionanti), la circostanza che l'impianto si inserisce in una zona dove sono in funzione o in via di realizzazione stabilimenti analoghi in grado di assorbire la pressochè totale produzione della zona stessa (Cantina sociale « La Rocca » di San Miniato), la strutturazione del progetto per capacità lavorative eccedenti le concrete possibilità di conferimento dell'organismo associativo (Cooperativa vinicola del Chianti Moltalbano di Lanciano).

Si può, pertanto, affermare che nessuna discriminazione è stata operata nei confronti delle richieste di intervento pervenute dalla Toscana, come del resto dimostrano i dati sopra riferiti in merito alle iniziative ammesse ai benefici di legge e le notizie sui motivi che non hanno consentito di esprimere un giudizio favorevole sulle altre.

In merito a quest'ultime, si aggiunge che gli organismi proponenti, rimosse, nei casi in cui è possibile, le cause che non hanno consentito di includerle nel programma di cui si è fatto cenno, potranno rinnovare le richieste di finanziamento nel quadro delle attività di intervento che nel prossimo futuro saranno poste in essere per l'applicazione dell'articolo 9 del piano verde n. 2, oppure chiedere i benefici finanziari previsti dal regolamento CEE n. 17/64 e dall'articolo 35 dello stesso piano verde n. 2, in quanto le iniziative stesse si inquadrino nei programmi comunitari in corso di elaborazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

1° ottobre 1968

GERMANO'. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — L'interrogante, premesso:

che in base alla legge 25 luglio 1966, n. 603, verranno immessi nei ruoli della scuola media anche i professori abilitati che insegnano presso istituti di secondo grado;

che gli stessi, in base alla legge 2 aprile 1962, n. 468, hanno diritto ad essere immessi nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado,

chiede se non ritenga di dover adottare le opportune disposizioni affinchè, in attesa dell'attuazione della legge n. 468, venga consentito ai professori abilitati attualmente in servizio presso gli istituti di secondo grado di rimanere provvisoriamente in servizio nel posto occupato senza peraltro perdere i diritti derivanti dalla legge n. 603.

Ciò si chiede sia per evitare ai suddetti docenti disagi di ordine morale e materiale, sia nell'interesse degli studenti che usufruirebbero del loro metodo didattico sperimentato per molti anni di insegnamento. (I. s. - 68)

RISPOSTA. — La possibilità di lasciare in servizio anche per l'anno scolastico 1968-1969 negli istituiti di 2° grado, gli insegnanti nominati in ruolo nella scuola media, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, è stata attentamente esaminata ma non è stata ritenuta attuabile per vari ordini di motivi.

Innanzitutto per motivo di legittimità. Infatti, la posizione giuridica degli insegnanti di cui trattasi, è quella degli straordinari di scuola media ai quali, una volta divenuti ordinari, sarà consentito, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 luglio 1966, n. 603, il comando negli istituti di 2° grado, subordinatamente all'esaurimento della graduatoria provinciale degli abilitati aspiranti all'incarico di insegnamento negli istituti predetti. Disporre quindi — come richiesto dall'onorevole interrogante — la permanenza, in istituti di 2° grado, degli straordinari nominati in ruolo nella scuola media costituirebbe una lesione degli interessi degli abilitati predetti esplicitamente tutelati dal citato articolo 5, oltre che una violazione delle norme relative al periodo di prova.

In secondo luogo, per ragioni organizzative. Infatti i docenti di materie letterarie e di matematica ed osservazioni ed elementi di scienze naturali, costituiscono complessivamente i due terzi del personale nominato ai sensi della legge predetta e la permanenza, anche di una minima parte di essa, negli istituti di secondo grado, apporterebbe un notevole nocumento alle scuole medie le quali, nonostante la massiccia immissione in ruolo determinata dall'applicazione della legge in parola, resteranno con oltre 15.000 cattedre tuttora scoperte (delle quali circa 11.000 per le materie letterarie e la matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali).

Per quanto riguarda, invece, gli insegnanti di educazione artistica e di educazione musicale, inclusi nelle graduatorie compilate ai sensi della citata legge n. 603 a tutt'oggi questo Ministero ha potuto procedere alle nomine in ruolo, a seguito dell'accoglimento da parte del Consiglio di Stato di un ricorso presentato dagli insegnanti di ruolo speciale transitorio, nominati dal 9 novembre 1965 per l'insegnamento delle medesime discipline sulla base delle graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Infatti, a seguito dell'accoglimento di detto ricorso, i provveditori agli studi hanno dovuto procedere alla revisione delle graduatorie già compilate, includendo nelle stesse anche gli insegnanti di ruolo speciale transitorio.

Per quanto riguarda poi l'insegnamento di applicazioni tecniche il problema non sussiste perchè data la mancanza di cattedre non sono state disposte nomine nella Scuola media ai sensi della legge n. 603.

Infine, per gli insegnanti di lingua straniera titolari nelle scuole medie e appartenenti al ruolo A, ove esista la possibilità, sarà disposta l'utilizzazione nei ginnasi e negli altri istituti di 2° grado, in attesa dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468.

Va anche considerato che, attraverso i comandi previsti dall'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603 negli istituti di 2° grado, i vuoti lasciati dal personale nominato in ruolo nella scuola media, potranno essere in buona parte colmati da quei professori di scuola media che in possesso della abilitazione per gli istituti predetti siano già in ruolo ordinario. Nè ciò può costituire un motivo di preoccupazione per la con-

tinuità didattica se si tiene conto che tali comandi rappresentano di fatto una prima applicazione della legge 2 aprile 1968, numero 468 assicurando agli istituti di 2° grado personale insegnante che continuerà a prestarvi servizio. Quanto alle preoccupazioni dell'onorevole interrogante per la « continuità didattica » negli istituti di 2° grado va anche richiamata l'attenzione sul fatto che i rimanenti posti, lasciati liberi dai professori nominati nei ruoli della scuola media, verranno assegnati in buona parte a vincitori dei concorsi già terminati o in via di espletamento, nonchè agli aventi titolo alla nomina per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831; docenti questi che continueranno il loro servizio negli istituti in parola.

Analoghe considerazioni vanno fatte per gli abilitati che saranno nominati nei posti in questione. Tali insegnanti, infatti, in buona parte potranno ottenere la nomina in ruolo per effetto della legge 2 aprile 1968, n. 468 citata.

A parte tali considerazioni va comunque tenuto conto che i provvedimenti invocati dall'onorevole interrogante si risolverebbero prevedibilmente in un grave danno per gli insegnanti interessati.

Infatti è ancora incerto che gli organi di controllo accettino di riconoscere valido, ai fini del prescritto periodo di straordinariato, l'anno scolastico 1967-68 prestato dai professori in parola presso istituti diversi dalle scuole medie e nei quali erano stati lasciati essendo intervenuta la nomina in corso d'anno. È invece certo che gli organi medesimi non considereranno valido, ai predetti fini, l'anno scolastico prossimo se prestato presso istituti di istruzione secondaria di 2° grado.

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

23 settembre 1968

IANNELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, esaminata la grave situazione venutasi a determinare in provincia di Avellino in conseguenza dell'avverso andamento stagionale, caratterizzato, nell'inverno, da forti gelate e, in primavera, da una persistente siccità, e in coincidenza delle sfavorevoli condizioni climatiche che hanno prodotto danni di notevole entità, non soltanto alle colture — particolarmente quelle erbacee — ma anche e soprattutto all'allevamento del bestiame, per un valore di oltre cinque miliardi di lire, che rappresenta una perdita assai grave in relazione al limitato reddito delle piccole aziende agrarie della provincia di Avellino, intenda promuovere quegli opportuni provvedimenti atti ad attenuare, quanto meno, gli inconvenienti lamentati. (I. s. - 162)

RISPOSTA. — Per assicurare la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dall'eccezionale siccità dell'inverno 1967 e della primavera-estate 1968, il Ministero ha ritenuto di dover assumere una iniziativa di carattere legislativo. Infatti, il fenomeno della sicità — che, specie in talune regioni dell'Italia meridionale, ha carattere ricorrente — ha assunto, nel periodo ricordato, una tale intensità ed una così ampia estensione territoriale da presentare quell'eccezionalità e gravità che, in altri eventi meteorici, hanno giustificato particolari provvidenze.

Come è noto, il Parlamento ha corrisposto alle proposte del Governo ed alla aspettativa dei produttori agricoli, con la massima tempestività, tanto che il provvedimento è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 1968 come legge dello Stato (legge 29 luglio 1968, n. 857).

Il Ministero ha immediatamente diramato ai propri uffici periferici, agli enti di sviluppo ed agli istituti ed enti esercenti il credito agrario le opportune istruzioni per l'attuazione delle provvidenze.

Le agevolazioni sono dirette in primo luogo a consentire alle aziende danneggiate la provvista dei capitali necessari all'esercizio aziendale ed al pagamento delle rate di prestito e di mutuo, essendo mancata, con la produzione aziendale, la possibilità di acquisire gli ordinari mezzi di autofinanziamento

A questo scopo, è prevista la concessione di prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni ed i compartecipanti.

La legge prevede, poi, specifiche provvidenze per la difesa del patrimonio zootecnico, che si articolano in due distinti interventi:

la concessione, con preferenza ai coltivatori diretti ed alle loro cooperative, di prestiti ai sensi della legge 8 agosto 1957, numero 777, con ammortamento quinquennale, al tasso di particolare favore dello 0,50 per cento, per l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi e per ogni altra occorrenza relativa all'allevamento del bestiame.

L'ammortamento dei prestiti fa carico agli operatori agricoli solo per il 60 per cento della somma ricevuta, essendo il restante 40 per cento a carico del fondo di rotazione, di cui alla predetta legge.

Con disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, si è provveduto a reintegrare il fondo stesso delle quote che non riaffluiscono in conseguenza dell'abbuono concesso agli operatori;

la cessione, con l'intervento degli enti di sviluppo, ai conduttori di aziende agrarie colpite dalla siccità, di cereali destinati ad uso zootecnico al prezzo agevolato di lire 3.500 al quintale, onde far fronte alle esigenze di allevamento del bestiame, escluso quello di bassa corte, per un periodo non superiore a nove mesi, assicurando così la saldatura con le nuove produzioni primaverili di foraggere.

Il Ministero, esperite le indagini tempestivamente disposte, ha provveduto in questi giorni alle delimitazioni territoriali previste dalla legge per la concessione di queste due ultime provvidenze, per modo che i benefici recati dalla legge n. 857 siano integralmente operativi, dato che per i prestiti — non soggetti a delimitazioni territoriali — le disposizioni emanate sono già in attuazione.

Si aggiunge che l'intero territorio della provincia di Avellino è stato anche compreso tra le zone delimitate con decreto del 26 luglio 1968, emesso da questo Dicastero di concerto con quello del Tesoro, in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della concessione della proroga fino a 24 mesi della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto della siccità, nonchè delle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dicembre 1967 - luglio 1968.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

1° ottobre 1968

LIVIGNI, RAIA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere a che punto sono le trattative fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'acordo sul traffico aereo, teso ad ottenere un trattamento più adeguato per la nostra aviazione civile.

Il regime dei « permessi provvisori » dura ormai da più di un anno e tale provvisorietà prolungata è sempre meno comprensibile, specie per il silenzio delle sedi ufficiali italiane. (I. s. - 415)

RISPOSTA. — Rispondo, a nome del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile

I contatti fra le Amministrazioni dei due Paesi per la stipulazione di un nuovo accordo aereo, adeguato alle esigenze dei traffici sempre in aumento sulle importanti rotte servite dalle compagnie aeree italiane e statunitensi, sono in corso fin da epoca immediatamente successiva alla decadenza della validità del vecchio accordo.

Si tratta di relazioni e di problemi particolarmente complessi — basti pensare alla prossima entrata in servizio dei nuovi aerei giganti e successivamente dei supersonici — e nessuna delle due parti ha mai pensato che una soluzione valida e soddisfacente per entrambe avrebbe potuto essere raggiunta in breve tempo.

Hanno già avuto luogo alcuni incontri delle due delegazioni, nel corso dei quali è risultato possibile approfondire e chiarire

importanti aspetti del problema in discussione e meglio conoscere le rispettive posizioni.

Nel momento, le autorità competenti dei due Paesi stanno studiando la possibilità di dare inizio alla fase conclusiva del negoziato.

Il Governo è pienamente consapevole dell'importanza del problema e pertanto nulla esso trascura affinchè le relazioni tra i due Paesi, in questo settore, trovino appena possibile un soddisfacente regolamento nel quadro di un nuovo acordo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
OLIVA

24 settembre 1968

MACCARRONE Antonino. — *Al Ministro dell'industria, del commerciio e dell'artigianato.* — Per sapere se non reputi opportuno intervenire nei confronti del Corpo delle miniere, distretto minerario di Firenze, al quale è stata presentata dalla società chimica « Larderello », con sede legale in Milano, una domanda di concessione per la coltivazione del sale e delle acque salse esistenti nel bacino minerario « Doccini » in Pomarance — Montecatini V. C. — Volterra (Pisa), affinchè l'eventuale assenso alla concessione sia subordinato all'impiego del minerale estratto esclusivamente presso lo stabilimento elettrolitico di Saliere di Voltera, o in altri stabilimenti della stessa società « Larderello », e sia vietata in modo esplicito la vendita del minerale a terzi; ciò per impedire che la concessione serva, anzichè alle attività dell'azienda a partecipazione statale, a quelle della società « Solvay » di Rosignano Marittimo (Livorno). (I. s. - 235)

RISPOSTA. — La società chimica Larderello è titolare dei seguenti due permessi di ricerca di sale ed acque salse:

« Ponte sul Cecina », nei comuni di Volterra e Pomarance (Pisa), che scade il 20 febbraio 1970;

« Doccini », nei comuni di Pomarance, Montecatini Val di Cecina e Volterra (Pisa), che scade il 6 marzo 1969.

Per quest'ultimo permesso è stata chiesta la conversione in concessione mineraria, con domanda in data 5 febbraio 1968, tuttora in istruttoria.

La predetta società chimica Larderello esercisce a Saline di Volterra uno stabilimento per la produzione elettrolitica del cloro e per la successiva preparazione dei derivati, partendo come materia prima dalla salamoia.

Per il reperimento di detta materia sono stati eseguiti idonei e cospicui lavori di ricerca nell'ambito dei due menzionati permessi « Ponte sul Cecina » e « Doccini ». In relazione alle risultanze emerse, la Società ha presentato la domanda di conversione in concessione mineraria per il permesso di ricerca di « Doccini ».

Ciò premesso, si fa presente che, normalmente, le concessioni minerarie rilasciate dal Ministero e dai distretti minerari non sono sottoposte a particolari condizioni del tipo di quelle richieste dall'onorevole signoria vostra. Il concessionario, pertanto, dispone delle sostanze minerarie, formanti oggetto della concessione, e può disporre di quelle associate alle prime (V. artt. 14 e seguenti del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443).

È evidente, poi, che sulla scelta della località di elaborazione del prodotto minerario abbiano un peso determinante vari fattori, in particolare di carattere economico, la cui valutazione rientra nella sfera di competenza della società.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ANDREOTTI

25 settembre 1968

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di disagio e di vivo

malcontento delle 53 famiglie contadine della zona di riforma Torre di Lama, in agro di Foggia, dovuto ai seguenti motivi:

1) alla mancata esecuzione delle opere per l'approvvigionamento idrico della zona e alla minaccia che l'ente di sviluppo agricolo sospenda la distribuzione di acqua potabile alla quale provvede, a mezzo di autocisterna, da più di quindici anni;

2) all'esistenza di una sola scuola elementare, il che costringe numerosi ragazzi a percorrere a piedi fino a otto chilometri al giorno;

3) alla mancanza di un posto di pronto soccorso;

4) al fatto che il telefono più vicino si trova nella borgata Arpi Nova, che dista tra i 3 e i 7 chilometri dalla zona;

5) al fatto che circa 80 ettari di terreno, acquistati dall'ente di sviluppo diversi anni fa per l'assegnazione alle famiglie in questione di quote integrative, sono ancora in possesso dell'ente suddetto.

L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intendano adottare per avviare a soluzione i problemi sopra esposti. (I. s. - 181)

RISPOSTA. — In merito alle specifiche domande poste dalla signoria vostra onorevole, si precisa:

1) in attesa della esecuzione di un acquedotto — i cui lavori sono già stati inclusi in un programma operativo di prossima attuazione — l'approvvigionamento idrico della località Torre di Lama è assicurato a mezzo autobotti, fornite dall'ente di sviluppo; l'acqua è distribuita agli assegnatari ed ai contadini, stabilmente residenti *in loco*.

Non è prevista alcuna sospensione di tale servizio, per cui le apprensioni della signoria vostra onorevole non hanno motivo di esistere;

2) la esiguità del numero delle scuole elementari è da attribuirsi a provvedimenti della locale direzione didattica, che ha recentemente ridotto il numero delle classi e degli insegnanti, in proporzione al numero degli alunni.

Come noto, la materia è di esclusiva competenza del Provveditorato agli studi e l'ente di sviluppo non ha alcuna possibilità di interferire in merito;

3) nella località di cui trattasi esiste un posto di pronto soccorso, cui sono adibiti una ostetrica e un medico. Mentre la prima risiede stabilmente sul posto, il secondo vi si reca saltuariamente, in relazione alle necessità; comunque, lo stesso sanitario è sempre reperibile, in quanto gli addetti al pronto soccorso sono al corrente dei suoi impegni e spostamenti;

4) risponde al vero che il posto pubblico telefonico si trova ad una distanza media di 3 chilometri; purtroppo, almeno per il momento, non esiste alcuna possibilità di evitare i disagi conseguenti, dato l'alto costo di impianto di un secondo, più vicino posto telefonico;

5) alcuni anni fa l'ente di sviluppo ha acquistato, dai fratelli Fredella, un vasto comprensorio i cui terreni, previa l'esecuzione dei lavori di trasformazione, sono stati assegnati a lavoratori manuali della terra, ad eccezione di circa 80 ettari, destinati ad un esperimento di allevamento zootecnico.

In questo terreno residuo, l'ente conduce direttamente oltre 400 capi giovani di bovini, ed ai lavori relativi sono addette 12 famiglie di salariati fissi.

Attualmente, in considerazione della importanza dell'esperimento in atto, degli studi in corso sui risultati tecnico-economici dell'accennata destinazione del terreno, nonchè della circostanza che vi sono alcuni fabbricati destinati a stalla, accorpati ed utili solo se posti al servizio della intera azienda destinata ad allevamento, non è prevista l'assegnazione dei predetti 80 ettari di terreno.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

1° ottobre 1968

MAMMUCARI, COMPAGNONI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per conoscere:

in quale modo si intendano tutelare gli interessi delle comunità italiane composte di lavoratori emigrati in Germania, posti in pericolo dall'entrata in vigore delle leggi di emergenza approvate dal Parlamento della Repubblica federale tedesca;

quali trattative il Governo italiano intenda iniziare e condurre rapidamente a termine con il Governo della Repubblica federale tedesca per salvaguardare i diritti politici, sindacali, giuridici dei cittadini-lavoratori italiani obbligati a svolgere la loro attività lavorativa in Germania. (I. s. - 89)

RISPOSTA. — La legislazione di emergenza recentemente approvata dal Parlamento tedesco è costituita da una legge di integrazione della « Legge Fondamentale » (Costituzione) della Repubblica federale di Germania e da cinque leggi speciali che disciplinano: la protezione contro le catastrofi (estensione di legge precedente); la sicurezza dell'economia (emendamento a legge precedente); la sicurezza dell'alimentazione (emendamento a legge precedente); la sicurezza del traffico (emendamento a legge precedente); la sicurezza del lavoro.

Di tale complesso di norme, interessano direttamente l'onorevole interrogante quelle che prevedono la possibilità di stabilire restrizioni al diritto di libera scelta dell'attività lavorativa, del luogo di lavoro e della propria formazione professionale, di imporre obblighi di servizio civile, e di creare corpi speciali di difesa civile, nonchè i provvedimenti esecutivi sulla « protezione contro le catastrofi » e sulla « sicurezza del lavoro », che dettano le norme pratiche di applicazione.

In linea generale, va premesso che la facoltà di adottare in concreto le misure contemplate dalla legge di integrazione alla « Legge Fondamentale » è condizionata da tutta una serie di garanzie costituzionali, quali la necessità di una legge formale, l'intervento preventivo ed il controllo del *Bundestag*, o di speciali Commissioni parlamentari.

Nel merito, le nuove norme prevedono obbligazioni di servizio militare, militarizzato o sussidiario in « caso di difesa » (articolo 12-*a* dell'integrazione alla « Legge Fondamentale » e « legge sulla sicurezza del lavoro ») ed obblighi di servizio civile per la « protezione contro le catastrofi ».

Nel primo caso, basta ricordare che gli italiani in Germania sono esenti — per esplicita clausola del Trattato italo-tedesco di amicizia, commercio e navigazione del 21 novembre 1957, entrato in vigore il 19 novembre 1961 ed avente validità decennale, salvo rinnovo a tempo indeterminato alla scadenza — sia da obblighi di servizio militare, sia dall'obbligo di entrare a far parte di formazioni armate o militarizzate (art. 5, comma primo) sia ancora « da qualsiasi obbligo relativo a prestazioni personali pubbliche, semprechè non si tratti di prestazioni civili generali previste per la protezione della popolazione civile, ivi compresa la protezione dalle catastrofi naturali » (art. 5, comma secondo). E « l'esenzione si estende anche ai contributi obbligatori richiesti in luogo di prestazioni personali di servizio ».

D'altra parte, il sesto comma del nuovo articolo 12-*a* della « Legge Fondamentale », ora approvato, prevede che soltanto per i tedeschi può essere limitata « in caso di difesa » la libertà di lasciare il proprio lavoro quando esso sia necessario a coprire il fabbisogno di manodopera in certi settori.

Per quanto riguarda gli obblighi di servizio civile in caso di « protezione contro le catastrofi », dai quali, come sopra è accennato, i cittadini italiani in Germania non sono esentati dal Trattato di amicizia, commercio e navigazione del 1957, nonchè in caso di altri eventuali obblighi cui essi fossero tenuti, in forza sia della legislazione ora approvata, sia di quella precedente, esiste sempre, per i nostri connazionali, la possibilità di sottrarvisi, essendo loro riconosciuto dall'articolo 2, comma primo del Trattato stesso, il diritto di lasciare in ogni momento il territorio tedesco, ove non ostino motivi di carattere penale.

Le tesi ora esposte sono confortate dalla conferma ufficiale, dataci nel gennaio 1966 dal Governo della Repubblica federale in

seguito ad un passo compiuto dalla nostra Ambasciata a Bonn, che le clausole del Trattato italo-tedesco di amicizia, commercio e navigazione prevalgono sulle disposizioni della legislazione di emergenza che stabilissero particolari obblighi per i cittadini stranieri.

Ciò premesso, allo stato attuale, non si ravvisa la necessità di trattative con la Repubblica federale di Germania per la conclusione di uno specifico accordo. È ovvio però che questo Ministero non mancherebbe di promuovere un apposito negoziato, qualora — nell'applicazione della legislazione in questione — dovessero verificarsi incertezze o inconvenienti a danno dei nostri lavoratori.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
OLIVA

25 settembre 1968

MAMMUCARI, COMPAGNONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale è lo stato patrimoniale e la situazione amministrativa dell'azienda agraria « Tenuta di Tor Mancina » a Monterotondo (Roma);

quale è la estensione degli appezzamenti destinati in modo specifico alle « esperimentazioni agrarie » nel campo delle coltivazioni e dell'allevamento;

come è configurata la collocazione del personale tutto a seguito dell'entrata in vigore della legge sulla esperimentazione agraria e relativa riforma delle stazioni sperimentali;

quali sono gli orientamenti e i provvedimenti relativi, che si intendono attuare, per far svolgere a detta azienda di Tor Mancina nel suo complesso i compiti specifici di stazione sperimentale;

quale uso economico si intenda fare — qualora non tutta l'azienda fosse destinata a compiti di esperimentazione scientifica — di quella parte dell'azienda destinata a normale produzione di derrate agricole. (I. s. - 90)

RISPOSTA. — Lo stato patrimoniale dell'azienda agraria sperimentale denominata « Tor Mancina », sita in agro di Monterotondo (Roma), ascende a circa 900 milioni di lire, in beni immobili, miglioramenti fondiari, fondo cassa, depositi bancari, consistenza di magazzino, macchine ed attrezzi, bestiame, eccetera.

La situazione finanziaria si è chiusa al 31 dicembre 1967 con un avanzo di cassa di lire 123.805.812 e un avanzo di amministrazione di lire 77.330.497.

L'estensione complessiva dell'azienda è di circa 830 ettari lordi, tenuto conto che parte della tenuta (circa 300 ettari) è stata devoluta, dal decreto presidenziale 23 novembre 1967, n. 1318, ad altre istituzioni sperimentali. Il netto, però, di detta estensione, purgata da tare costituite da strade, fossi, fabbricati e aree annesse, si riduce a circa 750 ettari, dei quali circa 130 a bosco.

In definitiva, perciò, la superficie agraria si aggira sui 600 ettari circa.

I terreni dell'azienda presentano caratteristiche assai diverse, essendo costituiti, per circa 250 ettari da terreni di fondo valle e, per il resto, da terreni di collina e da altri dotati di scarsissima fertilità.

I terreni dell'azienda sono adibiti, per la loro intera estensione, alla sperimentazione agraria, in quanto necessari per le produzioni foraggere avvicendate e permanenti e per i pascoli. Le colture cerealicole trovano posto nei normali avvicendamenti colturali.

Sui terreni stessi grava un notevole patrimonio di bestiame — rappresentato dalla specie bovina, ovina, bufalina, suina ed equina — occorrente per ricerche di genetica applicata di alimentazione, produzione e conservazione dei foraggi e tecnica degli allevamenti.

Trattandosi dell'unico istituto adibito ad attività di indagini in tale importante settore nella economia nazionale, l'estensione dei terreni dell'azienda si presenta del tutto inadeguata in relazione ai compiti affidati dalla nuova legge.

L'azienda di Tor Mancina è stata sempre adibita ad azienda sperimentale, come risulta dallo statuto, che ne ha regolato, finora,

gli scopi e il funzionamento. La nuova legge sulla sperimentazione agraria conferma detti compiti prevedendo un ampliamento del campo di studio.

Non esistono pertanto disponibilità di quote residue aziendali da destinare ad altri scopi; anzi, l'istituto, come si è già accennato, per la vastità della materia che tratta, avrebbe bisogno, sull'esempio di similari stazioni sperimentali di altri Paesi, di avere un maggiore campo di espansione.

Per quanto riguarda, infine, la sistemazione del personale, come di quello di tutti gli altri istituti di sperimentazione agraria, s'informa che il Ministero ha adottato i provvedimenti previsti dal ripetuto decreto presidenziale n. 1318 del 1967 e che qui di seguito si riassumono:

con decreti ministeriali in corso, il personale già appartenente ai soppressi ruoli degli istituti di sperimentazione agraria (direttori, sperimentatori, esperti, preparatori e bidelli) è stato inquadrato, ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 dello stesso decreto presidenziale, nei nuovi ruoli organici degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Di tale inquadramento è stata data comunicazione a tutto il personale interessato;

in attuazione del successivo articolo 75, sono stati pubblicati i bandi relativi ai concorsi riservati al personale assunto a tutto il 31 dicembre 1965 dagli istituti o stazioni sperimentali agrarie — compresi gli enti consorziali, comunque denominati, assorbiti nei nuovi istituti scientifici e tecnologici — con qualifiche formalmente equiparate, ai fini del trattamento economico, al personale statale e precisamente:

a) concorso per il conferimento di 130 posti nelle prime tre qualifiche del ruolo del personale esecutivo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria;

b) concorso per il conferimento di 40 posti nelle qualifiche del ruolo degli autisti;

c) concorso per il conferimento di 25 posti nelle tre qualifiche del ruolo amministrativo;

d) concorso per il conferimento di 25 posti nelle prime tre qualifiche del ruolo dei segretari contabili.

È prossima la emanazione dei bandi relativi ai concorsi riservati al personale di cui all'articolo 75, per i posti disponibili nei ruoli di direttore di istituto, dei direttori di sezione, degli sperimentatori, degli esperti, dei preparatori e degli uscieri.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

1° ottobre 1968

MASCIALE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza del violentissimo incendio sviluppatosi nella « Cartiera Mediterranea » di Barletta il 28 agosto 1968, a causa del quale sette operai sono rimasti feriti.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere:

1) le vere cause che hanno determinato il gravissimo incendio che, se non ha portato alla completa distruzione della fabbrica, è stato prevalentemente per il coraggioso e determinante intervento delle maestranze, della forza pubblica e dei vigili del fuoco di Barletta e di Bari;

2) se in quella cartiera, di recente costruita con finanziamenti statali e di enti pubblici, fosse garantita e la incolumità dei lavoratori e la sicurezza del lavoro con la osservanza di tutte quelle misure che sono stabilite dalla vigente legislazione;

3) se non ritengano urgente assicurare la popolazione di Barletta che la grave circostanza non influirà comunque sulla continuità di lavoro per tutti gli attuali dipendenti della « Cartiera Mediterranea ». (I. s. - 430).

RISPOSTA. — Le cause dell'incendio sviluppatosi presso lo stabilimento della cartiera mediterranea di Barletta devono presumibilmente essere attribuite ad un corto circuito verificatosi in un carrello sollevatore che operava nel deposito di carta. I definitivi accertamenti sono, peraltro, tuttora in corso.

Insieme ai vigili del fuoco, si sono prodigati encomiabilmente nelle operazioni di spegnimento anche gli operai. Alcuni di essi riportavano danni alla persona, risultati poi, fortunatamente, di lieve entità. La maggior parte dei dieci operai prontamente trasferiti all'ospedale di Barletta con le autoambulanze presenti nello stabilimento, è stata dimessa dopo le prime cure; inoltre, nessuno di essi risulta attualmente degente.

Quanto al punto n. 2, si comunica che il dispositivo di sicurezza e la rete antincendio dello stabilimento si sono rilevati, in occasione del sinistro, particolarmente efficienti. Il 90 per cento dei macchinari produttivi della cartiera, infatti, non ha subìto danni, cosicchè gli impianti hanno potuto riprendere l'attività dal giorno 4 settembre 1967. Le maestranze, comunque, non hanno perduto alcuna giornata di lavoro.

Il Ministro delle partecipazioni statali
Bo

24 settembre 1968

MURMURA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, in considerazione della grave crisi agrumaria della regione calabrese e della esigenza di tutelare il settore agricolo in questo specifico campo — così perfezionando e completando la intelligente azione evidenziata con il decreto ministeriale 4 aprile 1968, nonchè per combattere le molteplici sofisticazioni — intenda:

1) modificare l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, nel senso che le aranciate contengano, anche a tutela del consumatore, succo naturale non inferiore a grammi 25 per ogni 100 c.c.;

2) conseguentemente vietare l'uso della parola « aranciata » per le bibite che non rispondano alle suindicate caratteristiche. (I. s. - 120)

RISPOSTA. — La proposta della signoria vostra onorevole di elevare a non meno del 25 per cento la percentuale minima di succo nelle bibite a base di arancia, attualmente stabilita nel 12 per cento, dal decreto presidenziale 19 maggio 1958, n. 719, non sembra possa essere accolta, per i seguenti motivi:

1) un aumento, sia pur minimo, dell'attuale tenore di succo di arancia, nelle bibite a base di arancia, comporterebbe una tale diminuzione del potere dissetante da allontanare il gusto del pubblico dalla tradizionale bevanda;

2) l'aumento del tenore del succo di arancia determinerebbe un aumento dei costi di produzione, e quindi dei prezzi della bevanda, costituendo, in tal modo, un ulteriore motivo di allontanamento dei consumatori;

3) l'Italia è attualmente, in Europa, il Paese che ha il più alto tenore percentuale di succo di frutta nelle bevande gassate, ad eccezione della Francia, dove la prescrizione del 25 per cento di succo nelle bevande a succo ha fatto sì che queste siano praticamente inesistenti sul mercato.

Alla luce delle precedenti considerazioni, è da ritenere che un eventuale accoglimento dalla proposta comporterebbe una contrazione dei consumi, con notevole danno per la nostra produzione agrumaria.

Il Ministero è convinto che le ricorrenti crisi degli agrumi della regione calabrese si possano evitare se i produttori si orienteranno verso la scelta delle varietà di pregio più ricercate e se sapranno unirsi in convenienti forme associative, per la conservazione, lavorazione, trasformazione e diretta vendita del prodotto al consumo, assicurandosi quella aliquota di valore che attualmente va ad altri settori di attività.

Il Ministero non mancherà di sostenere, come da tempo va facendo, sul piano tecnico ed economico, gli sforzi che i produttori indirizzeranno nel senso indicato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

1° ottobre 1968

MURMURA. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere se non ritengano urgente ed indilazionabile alleviare gli Enti locali dall'onere del pagamento della tassa d'obbligo prevista dall'articolo 28 della tariffa, allegato A, di cui alla legge di registro (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269), unitamente all'addizionale ed alla soprattassa, sulle anticipazioni straordinarie di tesoreria. Infatti, dette anticipazioni avvengono il più delle volte per i ritardi nell'approvazione dei bilanci da parte degli organi tutori, nella somministrazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, nei versamenti di somme da parte dello Stato a titolo di contributo od a titolo sostitutivo di tributi soppressi.

Rilevando tale stato di cose, si chiede se non sia opportuno provvedere alla modifica della norma che, aggravando la situazione della finanza locale ed aumentando i relativi *deficit*, equipara i rapporti degli Enti locali a quelli dei privati. (I. s. - 225)

RISPOSTA. — Per motivi di prevalente competenza, si risponde in luogo del Ministro dell'interno, ringraziando innanzitutto la signoria vostra onorevole della cortese segnalazione, con la quale si è voluto portare l'attenzione degli organi governativi su taluni particolari aspetti di un problema fiscale che interessa la situazione economica degli enti locali.

In base alle disposizioni vigenti, infatti, le convenzioni, con le quali i tesorieri comunali e provinciali si impegnano ad effettuare anticipazioni straordinarie di cassa a comuni e provincie, scontano l'imposta nella misura dell'1,50 per cento sull'importo delle anticipazioni pattuite, rientrando esse nella previsione dell'articolo 28 della tariffa allegato *A*) alla legge di registro.

In effetti, dette convenzioni sono considerate, ai sensi della legge fiscale, obbligazioni a se stanti, con autonomia propria, che non hanno alcun rapporto con il contratto di esattoria e di ricevitoria propriamente detto.

Pertanto, non sono sfuggite all'attenzione dei Dicasteri interessati le difficoltà economiche che l'obbligazione tributaria in questione aggiunge alla già pesante situazione finanziaria dei comuni e delle provincie deficitari ed i motivi stessi dai quali il particolare onere trae origine.

Sono, in realtà, aspetti indicativi di un fenomeno che sollecita da qualche tempo la esigenza di un riesame della materia, con l'obiettivo immediato di una revisione della disciplina fiscale delle convenzioni in parola.

A tal fine si assicura la signoria vostra onorevole che il Ministero delle finanze, considerata, appunto, la necessità di dare una conveniente soluzione al problema, ha posto allo studio la predisposizione di uno schema di provvedimento legislativo che prevede l'esenzione delle anzidette convenzioni dall'imposta di registro.

La cennata iniziativa, che — è bene avvertire — esprime pur sempre una forma di rinuncia, sia pure settoriale, da parte dello Stato, ad una pretesa fiscale verso comuni e provincie, assume un significato di maggiore concretezza se inquadrata nelle finalità che il nuovo disegno di legge, recante provvidenze a favore della finanza locale e recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, si propone di realizzare.

Il provvedimento legislativo in via di predisposizione rappresenta — per così dire — un primo traguardo nel più ampio contesto dei programmati interventi statali in favore dei comuni e delle provincie, ma testimonia, al tempo stesso, la decisa volontà governativa di affiancare gli sforzi degli amministratori locali nel cammino verso il riassetto delle finanze comunali e provinciali.

Il Ministro delle finanze
FERRARI-AGGRADI

23 settembre 1968

PERRINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

1) che è manifesta e urgente la necessità di procedere ad un razionale imboschimento sia della fascia costiera — a protezione delle colture della pianura — sia delle zone turistiche più notevoli della provin-

cia di Brindisi, a soddisfacimento di esigenze idrogeologiche ed anche paesaggistiche;

2) che per far fronte a tali esigenze è stato calcolato dai tecnici un fabbisogno annuo di almeno dieci milioni di piantine, con previsione di ancor maggiori richieste;

3) che sino a questo momento tali esigenze sono state solo molto parzialmente soddisfatte dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Bari e con grave sacrificio da parte di quest'ultimo che ha un amplissimo territorio di cui soddisfare le pesanti necessità;

4) che, a seguito di analoga interrogazione presentata nell'ottobre del 1966, l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste rispondeva che in sede di applicazione del secondo piano verde si sarebbe provveduto alla elaborazione di un piano di rimboschimento e di un programma di riattivazione dei vivai forestali dello Stato e che in quella sede sarebbero state attentamente esaminate le esigenze sopra rappresentate,

si interroga l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste per conoscere se il piano di rimboschimento è stato elaborato, se nel quadro di esso sia stata prevista l'istituzione in provincia di Brindisi di un vivaio di piantine da imboschimento e rimboschimento e se, in conseguenza, sia stato autorizzato l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Bari a predisporre gli atti di competenza. (I. s. - 17)

RISPOSTA. — Occorre, anzitutto, precisare che in provincia di Brindisi non esistono fenomeni di surrenamento, nè bacini montani o comprensori di bonifica in cui poter intervenire, in virtù delle vigenti disposizioni di legge.

Comunque, sul territorio di quella provincia è operante un consorzio di rimboschimento, tra lo Stato e l'amministrazione provinciale, che completerà gli interventi nei comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni, i quali presentano, tra l'altro, un notevole interesse turistico.

In occasione del rinnovo del consorzio stesso, che scadrà nel prossimo anno, potrebbe essere previsto, nel progetto di massima, anche il rimboschimento delle fasce litoranee.

Tuttavia, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Bari è fin da ora disposto ad operare su tali zone, una volta accertata la piena disponibilità dei terreni che si vogliono rimboschire.

Pertanto, solo sulla base dei terreni effettivamente disponibili, il predetto ufficio potrà prendere in esame la possibilità di istituire nella provincia di Brindisi un vivaio forestale in grado di soddisfare tutte le relative esigenze.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

1° ottobre 1968

RICCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per alleviare gli agricoltori dai gravi danni provocati da una lunga e persistente siccità e dalle recenti grandinate verificatesi in numerosi comuni della provincia di Benevento, ed in particolare Casalduni, S. Lupo, Castelvetere, Baselice, S. Bartolomeo in Galdo, eccetera. (I. s. - 72)

RISPOSTA. — Per assicurare la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dall'eccezionale siccità dell'inverno 1967 e della primavera-estate 1968, il Ministero ha ritenuto di dover assumere una iniziativa di carattere legislativo. Infatti, il fenomeno della siccità — che, specie in talune regioni dell'Italia meridionale, ha carattere ricorrente, ha assunto, nel periodo ricordato, una tale intensità ed una così ampia estensione territoriale da presentare quell'eccezionalità e gravità che, in altri eventi meteorici, hanno giustificato particolari provvidenze.

Come è noto, il Parlamento ha corrisposto alle proposte del Governo ed all'aspettativa dei produttori agricoli, con la massima tempestività, tanto che il provvedimento è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto

1968 come legge dello Stato (legge 29 luglio 1968, n. 857).

Il Ministero ha immediatamente diramato ai propri uffici periferici, agli enti di sviluppo ed agli istituti ed enti esercenti il credito agrario le opportune istruzioni per l'attuazione delle provvidenze.

Le agevolazioni sono dirette in primo luogo a consentire alle aziende danneggiate la provvista dei capitali necessari all'esercizio aziendale ed al pagamento delle rate di prestito e di mutuo, essendo mancata, con la produzione aziendale, la possibilità di acquisire gli ordinari mezzi di autofinanziamento.

A questo scopo è prevista la concessione di prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, al tasso del 3 per cento, riducibili all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni ed i compartecipanti.

La legge prevede, poi, specifiche provvidenze per la difesa del patrimonio zootecnico, che si articolano in due distinti interventi:

la concessione con preferenza ai coltivatori diretti ed alle loro cooperative, di prestiti ai sensi della legge 8 agosto 1957, numero 777, con ammortamento quinquennale, al tasso di particolare favore dello 0,50 per cento, per l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi e per ogni altra occorrenza relativa all'allevamento.

L'ammortamento dei prestiti fa carico agli operatori agricoli solo per il 60 per cento della somma ricevuta, essendo il restante 40 per cento a carico del fondo di rotazione, di cui alla predetta legge.

Con disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, si è provveduto a reintegrare il fondo stesso delle quote che non riaffluiscono in conseguenza all'abbuono concesso agli operatori;

la cessione, con l'intervento degli enti di sviluppo, ai conduttori di aziende agricole colpite dalla siccità, di cereali destinati ad uso zootecnico al prezzo agevolato di lire 3.500 al quintale, onde far fronte alle esigenze di allevamento del bestiame, escluso quello di bassa corte, per un periodo non superiore a nove mesi, assicurando così la saldatura con le nuove produzioni primaverili di foraggere.

Il Ministero, esperite le indagini tempestivamente disposte, ha provveduto in questi giorni alle delimitazioni territoriali previste dalla legge per la concessione di queste due ultime provvidenze, per modo che i benefici recati dalla legge n. 857 siano integralmente operativi, dato che per i prestiti — non soggetti a delimitazioni territoriali — le disposizioni emanate sono già in attuazione.

Si aggiunge che l'intero territorio della provincia di Benevento è stato anche compreso fra le zone delimitate con decreto del 26 luglio 1968 emesso da questo Ministero di concerto con quello del tesoro in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della concessione della proroga fino a 24 mesi della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto della siccità, nonchè delle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dicembre 1967-luglio 1968.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

1° ottobre 1968

ROBBA, VERONESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per richiamare la sua attenzione sulla Risoluzione approvata dal Parlamento europeo, nella sua seduta del 2 luglio 1968, sull'eventuale ratifica, da parte degli Stati membri, di un primo elenco di convenzioni stipulate nel quadro di organizzazioni internazionali; e, in particolare, per sapere se intenda sostenere, in sede di Consiglio dei ministri comunitario, il punto di vista espresso dal Parlamento europeo. (I. s. - 308)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che dal rapporto elaborato dalla Commissione delle Comunità europee sullo stato di ratifica, nei sei Paesi, di un certo numero di strumenti internazionali relativi a

norme sociali minime concluse nell'ambito di altre organizzazioni, è risultato che tra gli Stati membri — i quali hanno tutti iniziato ed in parte già portato a termine le procedure necessarie per la ratifica degli strumenti presi in esame — l'Italia ha ratificato il maggior numero di strumenti ed ha già iniziato, per quelli non ancora ratificati, la relativa procedura.

La Risoluzione del 2 luglio 1968 del Parlamento europeo, sollecitante la ratifica delle convenzioni di cui trattasi, trova quindi pienamente concorde lo scrivente che non mancherà di sostenerla efficacemente, appena possibile, in sede di Consiglio dei ministri comunitario.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BOSCO

28 settembre 1968

ROMANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti ritenga di dover adottare per la sollecita liquidazione delle somme spettanti agli olivicoltori della provincia di Salerno quale integrazione del prezzo dell'olio, in considerazione del fatto che gli organismi preposti, per la limitata disponibilità di personale, non sono assolutamente in condizione di disbrigare le migliaia di pratiche pendenti. (I. s. - 94)

RISPOSTA. — Per la corresponsione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in mancanza di propri organi periferici, si avvale degli ispettorati provinciali dell'alimentazione, i quali operano, per tale servizio, alle dipendenze funzionali.

Per il tramite degli stessi ispettorati, che mantengono però l'intera gestione finanziaria del servizio, l'AIMA usufruisce, dalla corrente campagna, anche della collaborazione degli enti di sviluppo.

L'accennata strutturazione del servizio ha incontrato difficoltà iniziali, che sono state esaminate in apposite riunioni, nel corso delle quali è emersa l'esigenza di una maggiore intesa, in sede locale, tra enti di sviluppo e ispettorati dell'alimentazione, di un ulteriore potenziamento di personale e di attrezzature di questi ultimi uffici, di uno snellimento delle procedure istruttorie delle domande e di quelle per rendere sollecitamente disponibili le somme somministrate e agevolare la relativa rendicontazione.

A tal fine, sono state impartite agli uffici locali dettagliate disposizioni, concordate preventivamente con gli organi di controllo, che consentiranno di ovviare ad inconvenienti manifestatisi in sede di rendicontazione trimestrale, da parte degli enti di sviluppo, delle anticipazioni ricevute dagli ispettorati provinciali dell'alimentazione.

Nel senso sopra indicato sono stati adottati provvedimenti anche per la provincia di Salerno, ove in particolare l'AIMA, poichè l'ente di sviluppo effettua il pagamento delle integrazioni di prezzo attraverso gli istituti di credito, al fine di accelerare le relative operazioni, ha autorizzato l'Ispettorato dell'alimentazione ad emettere esso stesso gli ordinativi di pagamento a favore dei produttori residenti in comuni sprovvisti di sportello bancario (circa il 50 per cento dei comuni della provincia) in modo che gli interessati possano riscuotere presso gli uffici postali locali.

Superate le difficoltà iniziali e con l'adozione degli accennati provvedimenti, le operazioni per il pagamento delle integrazioni di prezzo hanno già assunto un ritmo sempre più celere, sì da far ritenere che esse potranno essere portate a termine entro la fine della campagna.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

1° ottobre 1968

TORTORA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere

quali sono stati i criteri di ordine programmatico che hanno consentito all'« Eridania zuccheri » di smobilitare taluni suoi stabilimenti e di proclamare attualmente la chiusura di quelli di San Biagio d'Argenta (Ferrara), dell'Arginone di Ferrara e di San Bonifacio (Verona).

Considerando che da tale manovra di riorganizzazione del settore sono state escluse le autorità locali, comprese quelle della programmazione, e che i sindacati sono stati sempre posti di fronte al fatto compiuto, si deve purtroppo constatare — allo stato delle cose — che nella fattispecie le linee della programmazione democratica — legge dello Stato — non hanno alcuna efficacia soprattutto per ciò che concerne il fattore sociale in una provincia come quella di Ferrara che sta subendo un profondo processo di degradazione economica. Gli interessi socio-economici e democratici ferraresi esigono che, mediante la corretta applicazione della legge sulla programmazione, si pervenga al riesame della situazione dell'intero settore e che nel frattempo siano mantenuti gli attuali livelli di occupazione impedendo la chiusura di tutti gli stabilimenti che si vogliono smobilitare. (I. s. - 186)

RISPOSTA. — Si risponde anche per i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale.

La chiusura degli stabilimenti di S. Biagio d'Argenta, dell'Arginone e di S. Bonifacio, già da tempo decisa dalla società Eridania, rientra nel piano di ristrutturazione aziendale che la società deve attuare in adempimento degli obblighi che le derivano dall'avere ottenuto i benefici previsti dalla legge 18 marzo 1965, n. 170 (prorogata dalla legge 12 febbraio 1968, n. 57) concernente agevolazioni fiscali per le trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali.

A norma dell'articolo 5 — terzo capoverso — del decreto ministeriale 26 febbraio 1968 che fissa le quote di base per lo zucchero di cui al regolamento CEE 1009/67 del 18 dicembre 1967, il trasferimento totale o parziale di quote di zucchero da uno zuccherificio ad un altro appartenente alla stessa impresa e la concentrazione di quote di produzione sono soggetti al preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di questo Ministero, assenso che è stato già accordato alla « Eridania ».

Lo scopo di tali concentrazioni è quello di aumentare la produttività degli stabilimenti saccariferi, che, nel più breve tempo possibile, deve essere adeguata a quella delle altre imprese comunitarie.

Com'è noto, benchè a partire dal 1° luglio 1968 sia entrato in vigore il mercato unico nel settore dello zucchero, al nostro Paese è stato riconosciuto un periodo di transizione durante il quale l'industria italiana del settore si dovrà adeguare a quella comunitaria.

Uno dei mezzi per attuare tale adattamento è quello di concentrare la produzione di zuccheri in un numero minore di stabilimenti, più moderni e con una potenzialità maggiore di quella attuale, che è la più bassa della Comunità.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ANDREOTTI

26 settembre 1968

VERONESI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti il suo Dicastero — direttamente chiamato in causa dalla Risoluzione (68) 10, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 3 maggio 1968, relativa alle disposizioni finanziarie concernenti il brevetto sportivo europeo — intenda adempiere all'obbligo internazionale derivantegli da detta Risoluzione. (I. s. - 290)

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione ha da tempo messo in atto una collaborazione con il CONI al fine di promuovere la realizzazione del brevetto spor-

tivo europeo inteso a diffondere la pratica sportiva fra le masse giovanili.

A suo tempo fu anzi indetto un concorso nazionale di disegno per un manifesto relativo al brevetto sportivo, concorso al quale furono invitati gli alunni di tutte le scuole medie italiane. Furono presentati circa cento bozzetti di cui i cinque migliori sono stati inviati al concorso internazionale riservato ai Paesi del Consiglio d'Europa; il bozzetto prescelto per il manifesto riprodotto e distribuito in tutti i Paesi, è stato quello di un alunno italiano.

A seguito dei preminenti ed indilazionabili impegni derivanti dai giochi olimpici di Città del Messico, l'attuazione del brevetto in Italia ha avuto un certo rallentamento. In pratica soltanto nella provincia di Trento è stato possibile organizzare manifestazioni adeguate.

Appena esauriti gli obblighi provenienti dall'Olimpiade di Città del Messico e nell'ambito dei giochi sportivi della gioventù, recentemente istituiti dal Consiglio nazionale del CONI, sarà dato ulteriore corso alla Risoluzione del Consiglio d'Europa del 3 maggio 1968, in maniera che anche l'Italia possa allinearsi con gli altri Paesi europei.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
MAGRI

27 settembre 1968

VERONESI, BALBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti il suo Dicastero — direttamente chiamato in causa dalla Risoluzione (67) 25, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 27 ottobre 1967, in merito alle differenti cause della costante diminuzione della fauna selvaggia — intenda adempiere all'obbligo internazionale derivantegli da detta Risoluzione. (I. s. - 322)

RISPOSTA. — Le raccomandazioni contenute nella « Risoluzione n. 25 » del Consiglio d'Europa, richiamata dalle signorie loro onorevoli, hanno già trovato accoglimento nel nostro Paese, ove si sta provvedendo alla creazione di oasi di protezione della fauna, la cui costituzione è ora consentita dall'articolo 28 della legge 2 agosto 1967, n. 799, nonchè alle ricerche scientifiche per un uso non dannoso dei prodotti chimici in agricoltura.

A tal fine, la delegazione italiana del « *Conseil international de la chasse* » ha costituito un apposito comitato, il quale — con l'aiuto finanziario del Consiglio nazionale delle ricerche — sta effettuando studi al riguardo. È da segnalare che l'Assemblea del menzionato « *Conseil international de la chasse* », nella riunione tenutasi nello scorso mese di maggio a Mamaia (Romania), ha elogiato l'Italia per l'opera che sta svolgendo in tale settore.

Risulta anche, per quanto concerne l'uso dei pesticidi, che il Ministero della sanità ha nominato da tempo una commissione, per l'elaborazione di una nuova regolamentazione della materia.

Per quanto riguarda l'uso delle armi automatiche, è noto che tutti i Paesi europei lo consentono.

L'opportunità di vietare l'uso di tale tipo di armi — come più volte è stato già fatto presente in sede internazionale — potrà essere esaminata quando anche gli altri Paesi avranno dichiarato di voler adottare analoghe misure.

È noto che l'industria italiana delle armi automatiche ha conquistato vari mercati europei e non sembra opportuno — sotto il profilo economico — colpire tale attività, quando in altri Paesi sono consentite e fabbricate armi automatiche.

Si precisa, infine, che l'impiego dei velivoli e dei veicoli a motore è già vietato dalla legge italiana sin dal 1939.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

1° ottobre 1968

VERONESI, BALBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti il suo Dicastero — direttamente

chiamato in causa dalla Risoluzione (67) 24, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 27 ottobre 1967, in merito agli uccelli rari e in via di estinzione in Europa — intenda adempiere all'obbligo internazionale derivantegli da detta Risoluzione. (I. s. - 323)

RISPOSTA. — Si premette che la « Risoluzione » n. 24 del Consiglio d'Europa raccomanda ai Governi degli Stati membri di adottare misure non solo legali, ma di preparazione d'ambiente per favorire l'incremento di quelle specie di uccelli che divengono rare in Europa.

Al riguardo, occorre precisare che poche delle specie elencate nella Risoluzione citata si trovano o transitano per l'Italia. Comunque, sono stati disposti già da tempo divieti per la caccia alle aquile e agli avvoltoi e la stessa legge vigente prevede il divieto di abbattare i rapaci notturni.

Per quanto riguarda le specie acquatiche, il Ministero avrà cura di contemperare nel miglior modo possibile le esigenze della bonifica con quelle connesse alla conservazione degli ambienti idonei per la sosta e la riproduzione di dette specie.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

1° ottobre 1968

VERONESI, BALBO. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per richiamare la loro attenzione sulla Risoluzione approvata dal Parlamento europeo, nella seduta del 4 luglio 1968, sui risultati della seconda sessione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo.

E, soprattutto, per sapere se non intendano sostenere, in sede di Consiglio dei ministri comunitario, il punto di vista espresso dal Parlamento europeo. (I. s. - 327)

RISPOSTA. — Con riferimento alla questione di cui sopra, si fa presente che l'Italia, consapevole dell'importanza che i problemi del Terzo Mondo pongono per uno sviluppo armonico del commercio internazionale, ha sempre adottato una politica di sviluppo, nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, partecipando attivamente ai lavori svolti a tal fine presso tutte le istanze internazionali.

In particolare occorre far rilevare che la II Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo ha rappresentato una continuazione del dialogo già avviato con la I Conferenza nel 1964 e imperniato sul tema della ricerca dei metodi e degli strumenti per avviare a soluzione i problemi di una più adeguata partecipazione dei Paesi in questione al commercio internazionale. Appare pertanto evidente come il raggiungimento di tale obiettivo se da un lato presuppone un nuovo orientamento delle politiche commerciali sinora adottate dai Paesi industrializzati, non può d'altra parte prescindere da una più stretta cooperazione fra i Governi interessati. In tale convinzione, tutti i Paesi appartenenti al Gruppo occidentale, hanno ripreso la trattazione dei numerosi problemi evocati dalla II Conferenza onde affrontare, su posizioni il più possibile comuni, il proseguimento dei lavori in sede UNCTAD.

Pertanto, da parte italiana, si è predisposta una partecipazione attiva sia di lavori in sede CEE diretti alla definizione di una posizione comunitaria, per quanto possibile uniforme, sia di lavori in sede OCSE diretti ad esaminare le possibilità di coordinamento fra i Paesi industrializzati.

In considerazione del notevole grado di fluidità che tutta la materia ancora presenta, e della prevedibile ulteriore evoluzione a seguito dei sopra-accennati lavori di coordinamento, appare prematuro assumere un atteggiamento definitivo sui singoli problemi richiamati nella citata risoluzione del Parlamento Europeo.

Si ritiene al riguardo di poter affermare che, da parte italiana, tenuto conto delle linee seguite dalla politica comunitaria, non si mancherà di dare la massima attenzione al punto di vista del Parlamento europeo.

Il Ministro del commercio con l'estero
RUSSO

26 settembre 1968

VERONESI, BALBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per richiamare la sua attenzione sul parere espresso dal Parlamento europeo, durante la seduta del 18 giugno 1968, in ordine alla proposta di un regolamento relativo a disposizioni complementari in materia di finanziamento della politica agricola comune, e per sapere se non intenda sostenere in sede di Consiglio dei ministri comunitario, il punto di vista espresso dal Parlamento europeo. (I. s. - 342)

RISPOSTA. — Le signorie loro onorevoli intendono riferirsi alla Raccomandazione formulata dalla Commissione per l'agricoltura del Parlamento europeo, in occasione dell'approvazione — da parte del Parlamento stesso — della proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Documento 22/68) concernente un regolamento relativo a disposizioni complementari in materia di finanziamento della politica agricola comune.

In effetti, la proposta della Commissione — pur restando nell'ambito più generale del finanziamento della politica agricola comune — riguarda, in particolare, due aspetti distinti del settore:

constatazione, da parte del Consiglio, della indennità delle tasse diverse dai dazi doganali con i prelievi;

estensione del regolamento n. 25/62, relativo al finanziamento della politica agricola comune, al riso.

La Commissione agricoltura del Parlamento europeo, nel rilevare quanto sopra, ha ritenuto che sarebbe stato preferibile dissociare i due aspetti del problema stesso e, conseguentemente, presentare una proposta di regolamento distinta per ciascun settore; e ciò ai fini di una maggiore chiarezza.

Tutto ciò premesso, si ritiene che la Raccomandazione già formulata dalla predetta Commissione agricoltura alla Commissione CEE, nel senso di cui sopra, sarà certamente tenuta da quest'ultima nella dovuta considerazione. Tuttavia, si fa presente che la Raccomandazione stessa troverà il necessario appoggio nella sede competente, perchè le proposte alla Commissione, in futuro, abbiano ad assumere una veste più chiara, specie per quanto attiene alla procedura.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

1° ottobre 1968

VERONESI, BALBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per richiamare la sua attenzione sui seguenti pareri approvati dal Parlamento europeo nella seduta del 16 maggio 1968:

sulla proposta di un regolamento relativo al finanziamento da parte del FEOGA delle spese attinenti alle misure particolari prese dalla Repubblica italiana all'importazione di cereali da foraggio;

sulla proposta di un regolamento relativo al risanamento del mercato dei prodotti risultanti dalla macinazione dei cereali panificabili;

sulla proposta di un regolamento che modifica l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento, n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

E, soprattutto, per sapere se non intenda sostenere, in sede di Consiglio dei ministri comunitario, il punto di vista espresso dal Parlamento europeo. (I. s. - 353)

RISPOSTA. — In merito alla proposta di finanziamento da parte del FEOGA delle spese attinenti le misure particolari prese dalla Repubblica italiana all'importazione dei cereali da foraggio, considerato che essa traduce in regolamento la Risoluzione del 15 dicembre 1964 del Consiglio dei ministri sull'argomento e che la stessa risponde ad una precisa richiesta italiana, è evidente che il parere del Parlamento europeo è pienamente condiviso da questo Ministero.

Per quanto riguarda il risanamento del mercato dei prodotti risultanti dalla macinazione dei cereali panificabili, la questione è, invece, più complessa, investendo essa delicati problemi di carattere giuridico, eco-

nomico e concorrenziale, sui quali si nutrono non poche perplessità.

Al riguardo, è stato interpellato anche il Consiglio di Stato, perchè esprima il proprio avviso sulla legittimità costituzionale di alcune norme, come, ad esempio, quelle relative al blocco degli impianti anche se limitato nel tempo, che limiterebbero, a giudizio di questo Ministero, la libertà dei singoli imprenditori.

Inoltre, appare fondato il timore che si possa pervenire, qualora la proposta venisse approvata, ad una cartellizzazione dell'industria molitoria, con limitazioni alla concorrenza, il che non sembra essere negli interessi degli agricoltori, ai quali non giova certamente la concentrazione della domanda del prodotto in poche mani, che potrebbero imporre il prezzo e scaglionare la richiesta a proprio piacimento.

Lo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che è anche interessato al problema, condivide le perplessità di questo Ministero ed ha chiesto, a sua volta, che sul problema medesimo si pronunci il CIPE, dopo averne esaminato tutti gli aspetti economici e sociali.

Per tale motivo, questo Ministero ha assunto, in proposito, un atteggiamento di attesa e, per il momento, non può assumere alcun impegno di sostenere il punto di vista espresso dal Parlamento europeo.

Peraltro, anche le delegazioni degli altri Paesi non hanno ancora preso una posizione precisa, in quanto sono sorti dubbi che la proposta possa trovare un fondamento giuridico negli articoli 39 e 43 del Trattato, apparendo più probabile che essa debba invece basarsi sull'articolo 100 per cui a giudizio delle delegazioni, sembrerebbe più opportuna una direttiva, anzichè un regolamento.

Per il punto riguardante gli ortofrutticoli, si fa presente che la proposta della Commissione, volta a modificare l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio numero 23/62/CEE del 4 aprile 1962, mira, sostanzialmente, ad introdurre criteri più rigidi nella determinazione del prezzo di entrata dei prodotti di provenienza terza sui mercati pilota della Comunità e a rendere più rapida ed efficace l'applicazione delle tasse compensative.

In particolare, le innovazioni proposte sono le seguenti:

1) instaurazione di criteri di automaticità per la determinazione dei prezzi di entrata, i quali dovrebbero corrispondere alla media aritmetica dei corsi più bassi constatati per almeno il 30 per cento delle quantità di provenienza terza commercializzata sul complesso dei mercati rappresentativi della Comunità. Com'è noto, detti prezzi vengono determinati, attualmente sulla base della media dei corsi rilevati, sui mercati medesimi, per un determinato periodo;

2) preventiva detrazione dai suddetti corsi, tra l'altro, di eventuali tasse di compensazione;

3) applicabilità della tassa compensativa dopo che il prezzo di entrata del prodotto importato sia risultato per due giorni successivi di mercato — in luogo di tre giorni — inferiore di 0,5 unità di conto al prezzo di riferimento;

4) possibilità di applicazione di tasse compensative differenziate in base alla provenienza dei prodotti;

5) facoltà della Commissione CEE di istituire, modificare od abrogare una tassa compensativa nell'intervallo fra due riunioni del Comitato di gestione.

Le suddette innovazioni, salvo quella di cui al punto 3) come si dirà appresso, risulterebbero di evidente favore per i nostri interessi economici, e la loro introduzione nella disciplina normativa del settore ortofrutticolo è stata vivamente sostenuta da questo Ministero.

Il Parlamento europeo, nell'esprimere un parere di massima favorevole alle proposte della Commissione CEE, ha suggerito di apportare due modifiche al testo del nuovo articolo 11, consistenti:

nella sostituzione del criterio della media aritmetica con quello della media ponderata;

nell'inserimento di un abbuono espresso in cifre percentuali (3 per cento del prezzo di riferimento) in luogo di 0,5 unità di conto più sopra indicato, quale condizione di applicabilità della tassa compensativa.

Questo Ministero non ritiene, peraltro, di poter condividere le citate proposte di modifica. La prima, perchè sembra necessario agire, all'atto della determinazione dei prezzi di entrata, in stretta analogia con quanto disposto dal regolamento n. 65/65 in ordine alla fissazione del prezzo di riferimento. La seconda, come si è già accennato, perchè la fissazione del livello delle tasse compensative dovrebbe aver luogo non appena si constati che il prezzo di entrata risulta inferiore al prezzo di riferimento puro e semplice. Infatti, ogni abbuono, sia esso fissato in valori assoluti che in valori percentuali del prezzo di riferimento, comporta un automatico abbassamento del prezzo sopra citato ed una minore difesa della produzione comunitaria nei confronti dei prodotti di provenienza terza a prezzi anormalmente bassi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

1° ottobre 1968

VERONESI, MASSOBRIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga dare precise direttive perchè la disposizione interna di servizio applicata nel corso della recente campagna elettorale a favore della Democrazia cristiana, per il godimento di spedizione a ridotta tariffa postale della nota lettera che il Segretario politico di quel partito ha fatto spedire in milioni di esemplari, quale supplemento di pubblicazione periodica in abbonamento, venga attuata da tutte le Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi a favore di quanti richiedenti. (I. s. - 92)

RISPOSTA. — Premesso che nella seduta del 26 luglio 1968 del Senato, rispondendo all'interrogazione a risposta orale n. 24 presentata dal senatore Terracini, ho fornito ampi ragguagli circa la regolarità della spedizione in questione e di altre spedizioni analoghe, illustrando dettagliatamente le norme in vigore in materia di spedizioni di stampe in abbonamento postale la cui competenza è delle direzioni provinciali, devo far presente che, non risultando siano state mai disapplicate le norme stesse, non si rende necessario impartire alcuna direttiva al riguardo.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DE LUCA

26 settembre 1968

VERONESI, PREMOLI, CHIARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.* — Per conoscere se e quante trivellazioni per ricerca di idrocarburi siano state effettuate nella piattaforma continentale dell'Alto Adriatico e quante di queste siano risultate redditizie sia per idrocarburi liquidi che gassosi.

In particolare, per conoscere se siano state emanate norme tecniche precauzionali da adottarsi dalle società ricercatrici per evitare casi d'inquinamento delle acque, nonchè per conoscere se non ritenga opportuno predisporre garanzie a copertura di quanti operano nelle zone rivierasche in caso di inquinamento delle acque. (I. s. - 106)

RISPOSTA. — Si risponde per il Governo.

Le trivellazioni per la ricerca di idrocarburi ultimate nella piattaforma continentale nell'alto Adriatico (a nord del parallelo di Rimini), ammontano a n. 61 delle quali 36 produttive.

Attualmente sono in corso di perforazione altri cinque pozzi e almeno 20 sono da eseguire nel prossimo futuro.

Tutti i pozzi produttivi erogano gas (metano) con lievi tracce di acqua e con percentuali minime di gasolina.

Pertanto non si pone per ora il problema di possibili inquinamenti nelle acque marine per olii provenienti dai giacimenti. Peraltro norme di sicurezza contro tali inquinamenti sono già allo studio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ANDREOTTI

25 settembre 1968

VIGNOLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intende, con carattere di urgenza, provvedere alla promulgazione del decreto istitutivo della Commissione provinciale di abilitazione per il rilascio del porto d'arma per fucili da caccia.

Ciò in considerazione del fatto che i numerosi aspiranti cacciatori della provincia di Alessandria, richiedenti il rilascio di porto d'armi, corrono il rischio di non potere perfezionare la pratica in tempo utile e quindi di giungere all'apertura della caccia senza poter ottenere il porto d'armi.

Per conoscere, quindi, se intende garantire a tutti i cittadini della provincia che ne hanno fatto richiesta la possibilità di ottenere la licenza di porto d'armi per fucili da caccia nei termini utili e senza ritardi. (I. s. - 374)

RISPOSTA. — Il Ministero, sin dal 25 maggio 1968, ha provveduto ad istituire le commissioni di esame per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio, in quasi tutte le province, salvo pochissime, per le quali i comitati per la caccia avevano ritardato ad effettuare le designazioni di competenza per la nomina dei componenti le commissioni stesse.

Peraltro, anche per queste ultime province, i relativi provvedimenti ministeriali sono stati emanati tempestivamente.

Per quanto riguarda la provincia di Alessandria, alla quale si ha motivo di ritenere che la signoria vostra onorevole abbia inteso riferirsi in particolare, si precisa che il decreto istitutivo della commissione stessa è stato emanato il 21 agosto 1968.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

1° ottobre 1968

ZUCCALA'. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza, attraverso tutti i ricorsi fatti al prefetto di Varese, del metodo antidemocratico imposto dal sindaco di Solbiate Olona al funzionamento del Consiglio comunale, con atteggiamenti di pieno dispregio della funzione dell'opposizione, malgrado l'apporto ch'essa costantemente ha voluto fornire per la migliore amministrazione della cosa pubblica.

In particolare nella seduta consiliare dell'11 luglio 1968, nella quale si doveva discutere il regolamento edilizio con P. F., il predetto sindaco non solo non ha fornito ai consiglieri la possibilità di conoscere il piano con gli 81 articoli che lo corredano, limitandosi a depositare una sola copia di esso in segreteria per pochi giorni (ciò che rendeva impossibile ai consiglieri il corretto esercizio del loro mandato) ma, richiesto di concedere un rinvio del dibattito per consentire lo studio e la discussione del regolamento, negava il rinvio e senza neppure un inizio di discussione lo poneva ai voti per l'approvazione.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda prendere affinchè:

a) nell'amministrazione del comune di Solbiate Olona sia rispettato il democratico funzionamento del Consiglio comunale, ridotto a pura esplicazione formale;

b) il regolamento edilizio, approvato in violazione della prassi democratica, possa essere l'espressione del Consiglio comunale, al quale dovrebbe essere rinviato con l'annullamento della delibera di approvazione. (I. s. - 156)

RISPOSTA. — Il Consiglio comunale di Solbiate Olona è stato regolarmente convocato con lettera in data 5 luglio 1968, notificata nella stessa data a tutti i consiglieri, per il giorno 11 luglio, per l'esame del regolamento edilizio ed annesso programma di fabbricazione.

Sempre il 5 luglio, è stata depositata, nella segreteria comunale, copia di detto regolamento con i relativi atti tecnici, a disposizione dei consiglieri che ne avessero voluto prendere visione.

La richiesta di rinvio della discussione ad altra seduta, che alcuni consiglieri di minoranza avevano avanzata affermando di non essere stati in grado — per il breve tempo a loro disposizione — di prendere completa

nozione degli atti, è stata regolarmente esaminata dal consiglio comunale e respinta con 11 voti favorevoli e 5 contrari.

Nella stessa seduta il Consiglio comunale ha, quindi approvato il regolamento edilizio ed il programma di fabbricazione con 12 voti favorevoli e 4 contrari, su 16 consiglieri presenti.

In ordine alla citata deliberazione, la Prefettura non ha ravvisato, in sede di vigilanza, che sussistessero gli estremi per procedere al relativo annullamento, e ciò anche in riferimento alla procedura seguita, sia per il deposito degli atti a disposizione dei consiglieri, effettuato entro un termine assai più ampio di quello di 24 ore previsto dall'articolo 292 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sia per lo svolgimento della discussione e della votazione.

Poichè, peraltro, la deliberazione suddetta è soggetta — ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 giugno 1947, n. 530, e dell'articolo 20 della legge 6 agosto 1967, n. 845 — al controllo di merito della Giunta provinciale amministrativa, in quella sede sarà esaminato se il regolamento edilizio deliberato risponde alle concrete esigenze del comune, oltre a rispettare la disciplina legislativa vigente nella materia.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

28 settembre 1968